Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 29 marzo — Numero 74

AVVISO

Si fa noto che l'Indice generale della *Gazzetta ufficiale* del 1919 è in corso di stampa e quanto prima sarà pubblicato.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, con decreto in data 28 corrente mese, ha nominato commissario del Governo per gli alloggi nella città di Genova il cav. Giuseppe Lomasti, ragioniere capo di quella Intendenza di finanza, in sostituzione del vice prefetto della predetta Provincia, dott. Giulio Bertoldi, trasferito ad altra sede.

LEGGI E DECRETI

Il numero 245 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Sentito il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 febbraio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MORTARA — FERRARIS.

Visto, *Il guardasigilli:* MORTARA.

REGOLAMENTO per l'esecuzione del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Agli effetti del decreto-legge sono datori di lavoro coloro che, mediante retribuzione, assumono persone alla propria dipendenza per lavori da eseguire per proprio conto a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, e coloro che sono ritenuti tali ai termini degli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono considerati datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

L'affittuario, ancorchè debba essere obbligatoriamente assicurato ai termini del decreto-legge, è tuttavia considerato datore di lavoro verso le persone estranee alla sua famiglia assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda.

Il proprietario, enfiteuta od usufruttuario e, se il fondo è dato in affitto, l'affittuario è considerato datore di lavoro verso il mezzadro, e questi, alla sua volta, verso le persone estranee alla sua famiglia, assunte da lui direttamente al lavoro per i bisogni della azienda.

Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato ai termini del decreto-legge, come anche nei riguardi delle persone che il lavoratore stesso coadiuvano, è considerato datore di lavoro il fabbricante o negoziante per conto del quale il lavoro deve essere eseguito.

Art. 3.

Le Società cooperative sono considerate datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che occupano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 4.

S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi compresi nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di gratificazione, di cointeressenza, di provvigione o di indennità, quando non abbiano carattere di rimborso di spese, nè di generose elargizioni fatte per una volta tanto, ma costituiscano una forma della retribuzione ordinariamente corrisposta: non sono comprese la partecipazione agli utili del bilancio e le indennità per caro viveri.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli Istituti provinciali di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del decreto-legge.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di arnesi di lavoro e simili eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

Non sono compresi nell'art. 1 del decreto-legge coloro che prestano opera senza retribuzione. Il vitto e l'alloggio non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del decreto-legge quando non siano concessi come corrispettivo di una prestazione d'opera.

Agli effetti del decreto-legge il rapporto fra retribuzione giornaliera, mensile od annua è ritenuto da 1 a 25 a 300.

Art. 5.

Per l'applicazione dell'art. 2, n. 2, del decreto-legge è considerato come reddito annuo dell'affittuario, mezzadro o colono:

a) fin quando non entri in vigore l'imposta normale sui redditi a norma del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per il caso di affitto il reddito imponibile agli effetti dell'applicazione a carico dell'affittuario dell'imposta di ricchezza mobile, e per il caso di mezzadria o colonia parziaria il reddito imponibile del fondo agli effetti dell'applicazione dell'imposta fondiaria;

b) dalla data di entrata in vigore dell'imposta normale sui redditi, il reddito dell'affittuario, mezzadro o colono valutato ai fini dell'imposta medesima.

Per quelle località per le quali ne sia riconosciuta l'opportunità o l'utilità, potranno, per la determinazione del reddito annuo di cui al comma precedente, essere adottate norme diverse da quelle indicate nel comma stesso. Tali norme debbono essere approvate con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'accordo col ministro per l'agricoltura, sentiti l'Istituto provinciale di previdenza sociale e le locali organizzazioni agrarie.

Sono compresi nell'obbligo dell'assicurazione come aventi un reddito non superiore a L. 3600, gli affittuari, i mezzadri ed i coloni ed i componenti le loro famiglie, i quali prestino opera manuale abituale sul fondo, quando per nessuno dei membri di ciascuna famiglia, compreso l'affittuario, il mezzadro o il colono, risulti individualmente superato il detto limite ripartendo il reddito del fondo, come sopra determinato, fra le persone stesse, in modo che la parte afferente a ciascuna donna e quella afferente a ciascun ragazzo dell'uno e dell'altro sesso di età superiore a 15 anni, ma non superiore a 20 anni, sia ragguagliata rispettivamente ai 3/4 ed alla metà della parte afferente a ciascun uomo di età superiore a 20 anni, ma non superiore ai 65 anni.

TITOLO II.

Disposizioni relative agli organi dell'assicurazione.

CAPO I.

Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 6.

Almeno due mesi prima della scadenza d'ufficio dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro invita le organizzazioni professionali nazionali di datori di lavoro e di assicurati obbligatori, comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 130, a procedere, entro il termine da esso stabilito, alle designazioni dei rappresentanti rispettivamente dell'una e dell'altra classe, che devono essere chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione predetto.

Art. 7.

La designazione è fatta a schede segrete dai Consigli di amministrazione delle organizzazioni all'uopo convocati dal presidente.

La scheda deve indicare distintamente il nome, cognome e la professione abituale dei candidati. Ogni votante ha diritto di scrivere sulla scheda cinque o sette nomi, secondo che si tratta di organizzazione di datori di lavoro o di assicurati: i nomi eccedenti questi numeri si considerano come non scritti.

Art. 8.

Terminato lo scrutinio delle schede, chi presiede l'adunanza redige, in doppio esemplare, processo verbale, nel quale espone il risultato della votazione indicando il nome e cognome degli intervenuti, il nome e cognome dei singoli candidati, il numero dei voti riportati da ciascuno di essi, e dichiara designati dalla organizzazione i candidati, nel numero assegnato a ciascuna classe, che riportarono maggior numero di voti; in caso di parità di voti si riterrà designato il più anziano di età.

Il processo verbale dev'essere sottoscritto dal presidente e da almeno uno degli intervenuti.

Uno dei due esemplari del processo verbale è trasmesso, entro tre giorni, in piego raccomandato al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Lo spoglio generale delle singole votazioni per la determinazione definitiva dei designati è eseguito presso il Ministero per l'industria il commercio e il lavoro dal Comitato permanente del lavoro.

Il numero dei voti riportati da ciascun candidato è dato dal numero di voti di cui, secondo gli elenchi, dispongono le organizzazioni che lo hanno designato.

Si ritengono definitivamente designati per ciascuna delle due classi (datori di lavoro e assicurati obbligatori) i candidati, nel numero di eligendi assegnato a ciascuna classe, che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti ha la precedenza nella graduatoria dei designati il più anziano di età.

Art. 10.

Il Comitato permanente del lavoro fa constare da un processo

verbale il risultato dello scrutinio e lo rimette, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

I risultati dello scrutinio sono pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza.

Art. 11.

Ogni questione concernente le elezioni e in generale la interpretazione dei precedenti articoli da 6 a 10, è decisa in modo definitivo ed inoppugnabile dal Comitato permanente del lavoro.

Art. 12.

Nel caso di morte o di dimissioni dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione della Cassa sono chiamati a sostituirli, fino alla normale scadenza d'ufficio del Consiglio stesso, i candidati della rispettiva classe che, dopo i nominati, ottennero maggiori voti.

Art. 13.

Per la designazione del rappresentante degli assicurati facoltativi nel Consiglio d'amministrazione, che, ai termini dell'art. 15, n. 2, del decreto-legge, deve essere designato dalle Società di mutuo soccorso, cooperative di consumo, di produzione e lavoro e congeneri associazioni che abbiano iscritto collettivamente i loro soci alla Cassa nazionale, questa, almeno quattro mesi avanti della scadenza d'ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione, trasmette al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro un elenco delle predette Società con l'indicazione, per ciascuna di esse, de numero dei soci iscritti collettivamente.

L'altro rappresentante degli assicurati facoltativi sarà scelto dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro in una terna proposta dalla Cassa nazionale.

Art. 14.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro comunica l'elenco rimessogli in esecuzione dell'articolo precedente alle Società che vi sono inscritte assegnando ad esse un termine, non minore di un mese, durante il quale possono presentare ricorso motivato allo stesso ministro contro la formazione dell'elenco.

L'elenco è contemporaneamente trasmesso dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro anche alle principali Federazioni di Società di mutuo soccorso e cooperative affinchè lo pubblichino nei loro periodici con l'avvertenza che gli interessati possono produrre, contro la formazione dell'elenco, ricorso motivato al ministro entro il termine assegnato nel primo comma.

Art. 15.

Trascorso il termine di cui nell'articolo precedente, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro rimette l'elenco, con gli eventuali reclami presentati, al Comitato permanente del lavoro affinchè li prenda in esame, formi l'elenco definitivo delle Società chiamate alla designazione di uno dei due rappresentanti degli assicurati facoltativi e determini anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna di esse.

L'elenco è approvato dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e pubblicato nel Bollettino del lavoro e della previdenza: il provvedimento di approvazione è definitivo.

Art. 16.

Almeno due mesi prima della scadenza d'ufficio dei componenti il Consiglio d'amministrazione della Cassa, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro invita le Società di mutuo soccorso e le cooperative e le altre congeneri associazioni inscritte nell'elenco di cui all'articolo precedente a procedere, entro il termine da esso indicato, alla designazione del rappresentante degli assicurati facoltativi.

Per la designazione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli 7 a 11.

Ogni votante ha diritto di scrivere sulla scheda un solo nome: i nomi scritti in più si considerano come non scritti.

CAPO II.

Istituti provinciali di previdenza sociale.

Art. 17.

Con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro di concerto col ministro del tesoro, sentita la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sono stabiliti la sede e la circoscrizione degli Istituti provinciali di previdenza sociale e il numero, non inferiore a 9 nè superiore a 15, dei componenti il rispettivo Comitato direttivo.

Fra i componenti di nomina ministeriale sarà compreso un medico.

Art. 18.

Terminato il procedimento stabilito, a termini dell'art. 19, per la nomina dei membri elettivi, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro provvede con suo decreto alla costituzione del Comitato direttivo.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 19.

Almeno due mesi prima della scadenza d'ufficio dei component il Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, semprechè non ricorra il caso preveduto nel secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge, invita le organizzazioni professionali dei datori di lavoro e degli assicurati, comprese negli elenchi di cui negli articoli 133 e seguenti, a procedere, entro il termine da esso indicato, alla designazione dei loro rispettivi rappresentanti nel Comitato direttivo predetto.

Se il numero dei componenti il Comitato direttivo sia inferiore a quindici, ogni votante ha il diritto di votare per tanti nomi quanti sono i consiglieri della sua classe da eleggere. Se il numero dei componenti il Comitato direttivo è di quindici, ogni votante ha diritto di scrivere sulla scheda solo quattro nomi; i nomi eccedenti questo numero si considerano come non scritti.

Si osservano per la designazione, in quanto siano applicabili, le norme stabilite nei precedenti articoli da 7 a 11.

Si applica pure la disposizione dell'art. 12.

I membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale non possono essere al tempo stesso anche membri di Comitati direttivi.

Art. 20.

Gli impiegati assegnati all'Istituto di previdenza sociale ai termini dell'art. 22 del decreto-legge ne costituiscono l'ufficio amministrativo, al quale sopraintende, secondo le norme fissate nel regolamento interno della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il Comitato direttivo.

Questo riferisce alla sede centrale della Cassa nazionale sull'andamento dell'ufficio amministrativo, e fa le proposte che creda utili al suo miglior assetto e alla maggiore regolarità dei servizi affidati all'ufficio.

Art. 21.

Il Comitato direttivo nomina un presidente, da scegliere fra i membri di nomina governativa e due vice-presidenti, dei quali uno scelto fra i rappresentanti dei datori di lavoro e l'altro fra i rappresentanti degli assicurati.

Uno dei due vice presidenti, secondo un turno stabilito dal Comitato direttivo, sostituisce, a tutti gli effetti, il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il presidente ed i due vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

Art. 22.

Il Comitato si riunisce per invito del presidente fatto o di sua iniziativa o a richiesta di un terzo dei componenti il Comitato, e inviato ai singoli componenti con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta. All'avviso di convocazione dev'essere unito l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti che formeranno oggetto di discussione.

Le adunanze sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti il Comitato in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Il funzionario della Cassa preposto all'ufficio amministrativo del-

l'Istituto partecipa alle adunanze del Comitato con voto consultivo e vi fa intervenire un impiegato dell'ufficio amministrativo con le funzioni di segretario del Comitato stesso.

Art. 23.

Il Comitato direttivo può affidare parte delle proprie attribuzioni all'ufficio di presidenza.

Le altre norme per il funzionamento del Comitato direttivo e dell'ufficio di presidenza, sono determinate dal Comitato direttivo ed approvate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 24.

Le deliberazioni del Comitato direttivo devono, entro tre giorni, essere comunicate in copia, per lettera raccomandata, alla sede centrale della Cassa nazionale e, salvo quelle indicate dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, non sono esecutive che dopo trascorsi quindici giorni da tale comunicazione.

Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facoltà, con decisione motivata, di porre il veto alla esecuzione delle deliberazioni che ritenga contrarie al decreto-legge, al presente regolamento, allo statuto o all'interesse generale dell'istituzione; il veto ha senz'altro, e nonostante l'eventuale ricorso di cui al comma seguente, effetto sospensivo dell'esecuzione della deliberazione.

Contro la decisione del Comitato esecutivo il Comitato direttivo dell'Istituto ha facoltà di ricorrere al Consiglio d'amministrazione della Cassa entro un mese dal giorno in cui gli fu notificata.

La decisione del Consiglio d'amministrazione è definitiva.

Art. 25.

Il Comitato direttivo, entro il mese di ottobre di ogni anno, forma un preventivo delle spese di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Istituto provinciale di previdenza nell'anno successivo e lo rimette in copia accompagnato da una relazione illustrativa, alla sede centrale della Cassa.

Entro il primo trimestre di ogni anno il Comitato direttivo forma il rendiconto consuntivo delle spese di amministrazione dello Istituto provinciale di previdenza per l'anno precedente, compila una relazione sull'azione svolta dall'Istituto e rimette questi documenti alla sede centrale della Cassa nazionale.

Il preventivo e il rendiconto consuntivo, con la relazione di cui al comma precedente, sono sottoposti per l'approvazione, al Comitato esecutivo della Cassa; l'eventuale rifiuto della approvazione dev'essere motivato e notificato al Comitato direttivo; contro di esso è ammesso ricorso, da presentarsi, entro quindici giorni dalla notificazione, al Consiglio di amministrazione della Cassa.

La decisione del Consiglio di amministrazione è definitiva.

Art. 26.

I Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale possono essere sciolti quando, richiamati all'osservanza della legge, del presente regolamento o delle disposizioni emanate dalla sede centrale della Cassa nazionale, persistano a violarli o in caso di gravi irregolarità o di altri atti che possano riuscire dannosi allo Istituto.

In caso di scioglimento deve procedersi alla costituzione del nuovo Comitato direttivo entro il termine di tre mesi, che può, per speciali circostanze, essere prorogato fino a sei mesi.

L'esercizio delle funzioni del Comitato direttivo sono nel frattempo esercitate da un commissario straordinario.

Lo scioglimento del Comitato direttivo e la proroga del termine sovra indicato, sono ordinati con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o di propria iniziativa o su proposta del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale. Il ministro provvede pure alla nomina del Commissario straordinario.

CAPO III.

Ordinamento finanziario della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 27.

I contributi versati in esecuzione dell'art. 4 del decreto legge costituiscono un fondo denominato « Fondo assicurati obbligatori ».

Con tale fondo si provvede al pagamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e della parte di assegni in caso di morte degli assicurati obbligatori che fa carico alla Cassa.

Art. 28.

I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato « Fondo versamenti facoltativi »: di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa nazionale di previdenza:

1° Fondo degli iscritti;

2° Fondo per le inscrizioni delle Società operaie di mutuo soccorso;

3° Fondo per le inscrizioni a periodi abbreviati;

4° Fondo per le quote di concorso;

5° Fondo inscritti del ruolo mutualità scolastiche;

6° Fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sul « Fondo versamenti facoltativi » saranno prelevati, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia o di invalidità, i capitali di copertura delle pensioni stesse, che saranno versati ad un « Fondo delle rendite vitalizie »; a quest'ultimo Fondo saranno assegnati i fondi attualmente esistenti per l'erogazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai ed in quelli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le pensioni in corso. Dal « Fondo versamenti facoltativi » saranno anche prelevate le somme da pagarsi in caso di morte di inscritti nei ruoli a contributi riservati.

La parte dei fondi di cui ai numeri 3° e 4° che risulti disponibile dopo assegnate le quote di concorso dovute secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed il relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 190, potrà essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, devoluta o al « Fondo di garanzia e di riserva » o a quello « d'invalidità » di cui al seguente articolo.

Art. 29.

Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa Nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di « Fondo di garanzia e di riserva ».

Il « Fondo invalidità » della Cassa Nazionale di previdenza continua ad essere destinato all'integrazione delle pensioni d'invalidità per gli assicurati facoltativi a norma dell'art. 91, salvo, quando esso sarà esaurito, a provvedere all'integrazione predetta coi fondi di cui nell'art. 31.

I redditi dei capitali della Cassa saranno ripartiti fra i vari fondi in proporzione all'entità di ciascuno di questi.

Art. 30.

Alle spese di amministrazione della Cassa Nazionale ed a tutte le spese in genere a carico della Cassa, detratta la quota a carico di gestioni speciali, si provvede:

a) con una parte degli interessi del fondo di garanzia e di riserva nella misura che verrà stabilita dal Consiglio d'amministrazione;

b) con una percentuale sugli incassi per versamenti obbligatori e su quelli per versamenti facoltativi, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

Le annualità che lo Stato deve versare alla Cassa Nazionale a norma dell'art. 34 del decreto-legge, sono inscritte in uno speciale fondo, denominato « Fondo quote integrazione a carico dello Stato ».

Su tale fondo la Cassa preleverà le quote delle rate di pensione a carico dello Stato per i pensionati obbligatori e facoltativi e le quote degli assegni in caso di morte da essa dovute alle vedove od orfani di assicurati obbligatori.

Se il fondo sia insufficiente al pagamento delle quote dovute dallo Stato, la Cassa provvederà col « Fondo di garanzia e di riserva » salvo successiva reintegrazione.

Art. 32.

La Direzione generale della Cassa raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possono servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche della assicurazione

obbligatoria, e provvede alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta.

In tale occasione deve essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato.

Il Consiglio di amministrazione determina ogni quinquennio le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche e per la revisione delle basi tecniche.

Art. 33.

Almeno ogni cinque anni la Cassa Nazionale formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del « Fondo delle rendite vitalizie ». Il primo bilancio tecnico sarà fatto al 31 dicembre 1924.

Alla stessa data la Cassa procederà anche ad una revisione tecnica del « Fondo versamenti facoltativi ».

Art. 34.

I capitali disponibili della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati:

1° in titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi e garantiti dallo Stato italiano;

3° in sovvenzioni o in acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano per la costruzione di ferrovie o di altre opere pubbliche;

4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

5° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, ai Consorzi di bonifica o di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti;

6° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ed altri Istituti di credito di notoria solidità;

7° in acquisto di beni immobili urbani per un importo non eccedente un decimo dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa;

8° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari con le norme ed entro i limiti di somma di cui ai decreti Luogotenenziali 23 marzo 1919, n. 455 e 19 giugno 1919, n. 1040, e in mutui fruttiferi ad istituzioni igienico-sanitarie che hanno scopo di prevenzione, di cura o di assistenza, un ammontare complessivo non eccedente un ventesimo dei fondi disponibili. Nella somma che la Cassa può destinare a tali operazioni è compresa la quota di partecipazione della Cassa al capitale costitutivo di Istituti ed Enti morali per l'incremento delle case popolari, della cooperazione e dell'igiene sociale;

9° in tutti gli altri modi che sono o verranno stabiliti ed autorizzati con legge o con R. decreto.

TITOLO III.

Contributi.

CAPO I.

Norme di carattere generale.

Art. 35.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 4 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

È però in facoltà del Comitato direttivo degli Istituti provinciali di previdenza di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti secondo criteri che dovranno essere stabiliti dagli Istituti stessi caso per caso riferendone alla sede centrale della Cassa nazionale, o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, la applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè in ogni caso ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta a ciascuna quindicina, in base alla media delle competenze da determinarsi a termini del precedente comma. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione o di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

Art. 36.

L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro anzichè al termine di ogni quindicina, a intervallo più lungo purchè in ogni caso non superiore a tre mesi, e non superiore alla durata del contratto di lavoro, e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel comma precedente, deve, entro tre giorni, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, al Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarla a determinate condizioni o garenzie.

La decisione del Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

La Cassa Nazionale, e anche gl'Istituti provinciali di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite possono autorizzare condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

Art. 37.

L'obbligo dell'assicurazione e del pagamento del corrispondente contributo nei riguardi delle persone assunte al lavoro dopo il termine di cui all'art. 210 del presente regolamento, incomincia 7 giorni dopo quello della loro assunzione.

La disposizione del precedente comma non si applica ai giornalieri di campagna di cui all'art. 58 per i quali l'obbligo predetto incomincia col giorno stesso della loro assunzione al lavoro.

Art. 38.

Il contributo deve essere versato anche per le quindicine nelle quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro, ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

In ogni caso il contributo è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro a ciascun assicurato alla fine della quindicina o all'atto dell'abbandono del lavoro, se questo ha luogo prima della fine della quindicina, considerandosi quindi come retribuzione giornaliera agli effetti dell'art. 4 del decreto-legge, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta nella quindicina o in parte di questa per il numero di tutte le giornate lavorative comprese in una quindicina, indipendentemente dal numero delle giornate nelle quali l'assicurato ha lavorato.

Se in una stessa quindicina un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme dei due comma precedenti. I contributi versati in una stessa quindicina valgono come un contributo unico agli effetti del conseguimento del diritto a pensione.

Art. 39.

Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

Art. 40.

I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo

delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

I contributi e le quote di contributi indebitamente versati per mezzo di marche, e che non sono rimborsati a termini del comma precedente, sono considerati come versamenti facoltativi.

Art. 41.

Il datore di lavoro deve farsi rilasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso, per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata a domicilio o presso altro datore di lavoro, è titolare di altra tessera.

In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera la annotazione « supplementare ».

La applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla remunerazione da esso stesso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre occupazioni e remunerazioni godute dall'assicurato.

Nel numero di marche utili per il conseguimento del diritto a pensione quelle applicate per lo stesso periodo di tempo su tessere vigenti contemporaneamente a termini di questo articolo sono computate in ragione di una sola per ogni quindicina.

Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata, si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, la applicazione delle marche può essere fatta da uno solo tra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni, e sopra una unica tessera.

CAPO II.

Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.

Art. 42.

Nel caso di lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, il numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda d'accordo con i propri dipendenti interessati, e, in mancanza di accordo, è determinato da un esperto all'uopo delegato dal presidente dell'Istituto provinciale di previdenza.

Art. 43.

Nel caso considerato dall'articolo precedente, le quindicine decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intermittenze, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali.

L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 44.

Il numero delle marche quindicinali da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 42, computando come intera la quindicina non compiuta.

Le marche debbono essere dello stesso valore corrispondente alla retribuzione quindicinale ottenuta dividendo la remunerazione totale per il numero delle quindicine cui la remunerazione si riferisce.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intermittenze le marche sono applicate per tutte le quindicine consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

CAPO III.

Tabelle dei salari medi.

Art. 45.

Il Comitato direttivo dell'Istituto di previdenza sociale, qualora in seguito a richiesta degli interessati, o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi, cui riferire i contributi ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge, provvede alla formazione di queste tabelle.

Le tabelle così formate sono a cura dello stesso Comitato portate a conoscenza degli interessati nei modi che il Comitato crederà più atti allo scopo: gli Istituti di previdenza determinano la data dalla quale le tabelle entrano in vigore.

Art. 46.

Contro la formazione delle tabelle può essere presentato ricorso entro trenta giorni dalla data predetta al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali il quale, ove per il numero delle persone che lo hanno presentato o per l'entità degli interessi da esse rappresentati ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso correggendo dove occorra le tabelle di salari medi.

Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma del precedente articolo.

Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

La decisione del Consiglio d'amministrazione è definitiva.

Art. 47.

Le tabelle di salari medi sono soggette a revisione ad intervalli non superiore ad un biennio a decorrere dalla data della loro applicazione.

Art. 48.

Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi.

L'interessato può opporre le sue obbiezioni contro tale assegnazione.

Se il datore di lavoro o il suo delegato si convinca che l'assegnazione è stata errata, provvede a correggerla e ne informa l'interessato, entro cinque giorni dal reclamo da questo presentato; se invece persiste nel ritenere giusta l'assegnazione, deve darne, entro il termine predetto, partecipazione motivata all'interessato, il quale ha diritto di ricorrere alla competente Commissione arbitrale.

Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione, la quale ha piena efficacia finchè non sia modificata.

CAPO IV.

Disposizioni speciali per i lavoratori della terra.

Art. 49.

Il contributo per i componenti le famiglie dei coloni e degli affittuari, preveduti nel penultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge, è stabilito nella misura seguente:

per ciascun uomo di età superiore a 20 anni, ma inferiore a 65 anni, lire 24 annue;

per ciascuna donna nei detti limiti di età, lire 18 annue;

per ciascun ragazzo dell'uno e dell'altro sesso di età superiore a 15 anni, ma non superiore a 20 anni, lire 12 annue.

Tali contributi sono per metà a carico del proprietario e per metà a carico del colono o affittuario.

Art. 50.

Il contributo è calcolato per famiglie di coloni e affittuari e corrisposto per anno agrario.

La misura del contributo per ciascuna famiglia si determina alla fine dell'anno agrario, in base alla composizione della famiglia ed alla età dei singoli suoi componenti.

Il contributo, nella misura stabilita dall'articolo precedente, è dovuto solo per i componenenti la famiglia del colono o dell'affittuario che prestano abitualmente opera manuale nell'azienda.

Non sono soggette all'obbligo del contributo di cui all'articolo precedente le persone della famiglia del colono o affittuario che hanno avuto nel corso dell'anno agrario altre occupazioni, principali od accessorie, per le quali sia stato versato per loro obbligatoriamente il contributo per almeno 12 quindicine.

Art. 51.

La Cassa può istituire una tessera per famiglie di coloni o di af-

fittuari che sostituisca le tessere individuali per i singoli componenti la famiglia.

In tal caso la tessera avrà la validità di un anno agrario, essa porterà l'annotazione delle persone componenti la famiglia e comprese nell'obbligo dell'assicurazione, la indicazione dell'anno agrario cui si riferisce e del contributo complessivo dovuto per l'intera famiglia.

Le marche applicate sulla tessera debbono rappresentare un valore complessivo eguale a quello indicato su di essa.

Esse possono essere applicate sulla tessera alla fine dell'anno agrario; alla stessa epoca saranno fatte le ritenute, salvo che un diverso accordo intervenga tra le parti.

Art. 52.

Le tessere per famiglie di coloni e di affittuari debbono essere ritirate al termine dell'anno agrario e sostituite con tessere nuove a cura dello stesso ufficio che ha rilasciata la tessera precedente.

L'ufficio predetto rilascia a ciascuna persona componente la famiglia del colono o dell'affittuario il libretto personale di cui all'art. 73 e vi annota il periodo di occupazione agricola secondo le istruzioni della Cassa nazionale.

Art. 53.

All'effetto di cui all'articolo seguente il Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza, sentita la Commissione provinciale di agricoltura, stabilisce per le varie zone di ciascuna Provincia, e in base all'insieme delle coltivazioni più in uso, il numero medio delle *giornate lavorative di un uomo adulto che si richiedono* per la razionale coltivazione di un ettaro di terreno.

Le tabelle così formate sono trasmesse al ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, e sono approvate con decreto dello stesso ministro, d'accordo con quello per l'agricoltura, dopo sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, d'accordo con quello per l'agricoltura, ha facoltà di autorizzare l'applicazione provvisoria delle tabelle finchè non sia esaurito il procedimento per la loro approvazione; le tabelle provvisorie hanno efficacia a tutti gli effetti durante il periodo della loro applicazione.

Con lo stesso procedimento le tabelle possono essere modificate quando ne sia riconosciuto il bisogno.

Art. 54.

Nei casi di affitto, preveduti nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge, quando le giornate di lavoro occorrenti, secondo i criteri stabiliti in esecuzione dell'articolo precedente, per la razionale coltivazione del fondo dato in affitto siano meno di centoventi, il contributo di assicurazione dovuto è determinato in base al numero delle predette giornate di lavoro occorrenti, e pagato, metà a carico del locatore e metà a carico dell'affittuario, con l'applicazione di un corrispondente numero di marche giornaliere di L. 0,20 o di marche settimanali di L. 1,20 o quindicinali di L. 2,40.

L'applicazione delle marche può essere fatta un'unica volta alla fine dell'anno agrario o a intervalli non superiori ad un trimestre, in rate possibilmente eguali, sopra una tessera famigliare.

In ogni caso il contributo annuo per ogni persona della famiglia non può eccedere la misura stabilita nell'articolo 49 e cessa quindi l'obbligo dell'applicazione delle marche quando il contributo già versato abbia raggiunto quella misura.

Il locatore può esercitare il diritto di rivalsa della metà del contributo che fa carico all'affittuario a norma del presente articolo e dell'art. 49, anche sui prodotti del fondo che all'effetto dell'applicazione del decreto-legge devono considerarsi come retribuzione in natura dell'affittuario.

Art. 55.

A richiesta del locatore il Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza può consentire l'applicazione dell'articolo precedente anche in altri casi nei quali essa apparisca giustificata dalle condizioni del contratto di affitto e della famiglia dell'affittuario.

Le disposizioni dell'articolo 54 possono essere applicate, ove ne sia riconosciuta l'opportunità, anche ai coloni.

Art. 56.

Valgono per le tessere famigliari rilasciate a norma dell'articolo 51 le disposizioni dell'articolo 52.

L'Ufficio amministrativo dell'Istituto provinciale di previdenza distribuisce la somma complessiva corrispondente alle marche applicate sulla tessera fra le persone componenti la famiglia dell'affittuario che da dichiarazioni di questo risultino aver lavorato sul fondo.

La distribuzione è fatta in parti proporzionali ai contributi fissati nell'articolo 49 secondo il sesso e l'età.

Art. 57.

Per le aziende agrarie condotte col sistema del salariato si osservano le disposizioni seguenti:

Per le famiglie dei coloni obbligati con contratto di salariato fisso si applicano le disposizioni degli articoli 49 e seguenti.

Ai salariati, non facenti parte della famiglia dei coloni obbligati di cui al paragrafo precedente, ma vincolati tuttavia con contratto che li impegna a prestare opera continuativa sul fondo, si applicano le disposizioni dei capi I, II e III del titolo III del presente regolamento.

Per gli avventizi giornalieri valgono le disposizioni dell'art. 58.

Art. 58.

Per i giornalieri di campagna sono istituite marche giornaliere, settimanali e quindicinali dei seguenti valori:

	Valore delle marche		
	Giornaliere	Settimanali	Quindicinali
	Lire	Lire	Lire
Per ogni uomo di età superiore ai 20 anni	0,20	1,20	2,40
Per ogni donna, e per ogni uomo di età superiore ai 15 anni, ma non superiore ai 20	0,10	0,60	1,20

Le marche giornaliere servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei giorni; esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data.

CAPO V.

Periodi di malattia.

Art. 59.

I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica, da presentarsi alla Società di mutuo soccorso od alla Cassa di malattia designata dalla Cassa nazionale, e dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura.

Per le località, nelle quali non esistono Società di mutuo soccorso o Casse di malattia, le dichiarazioni debbono essere presentate agli altri enti designati dalla Cassa nazionale.

L'ente che riceve la dichiarazione è incaricato delle relative annotationi da farsi sulle tessere, secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale.

Art. 60.

Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni nè quelle anche di durata maggiore durante le quali l'assicurato continua a ricevere l'*intero stipendio* o paga. Debbono essere computate invece le malattie, o i periodi di malattia, nei quali vi sia riduzione dello stipendio o paga.

Il numero e la durata delle malattie registrate dagli Enti che saranno designati dagli Istituti di previdenza, saranno accertati periodicamente dagli Istituti stessi. L'Ente che riceve la dichiarazione ha facoltà di accertarsi della malattia e della durata di essa anche mediante propri visitatori. La sede centrale della Cassa nazionale ha facoltà di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie

o di revocare agli enti locali la facoltà concessa a termini del presente e del precedente articolo.

TITOLO IV.

Emissione e rinnovazione delle tessere. Marche di contributi e libretti individuali.

Art. 61.

Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche quindicinali è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa e sono da essa fornite agli uffici incaricati del rilascio.

Art. 62.

I prestatori d'opera, soggetti all'obbligo dell'assicurazione, debbono fornirsi della tessera facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio, salvo il disposto dell'art. 210.

Sono incaricati del rilascio delle tessere gli uffici comunali e, insieme a questi, per i Comuni capoluoghi di Provincia, anche gli Istituti provinciali di previdenza sociale.

Esse possono anche essere rilasciate dagli stabilimenti industriali e dalle aziende pubbliche e private limitatamente ai propri dipendenti, e dalle Cooperative di produzione e lavoro, limitatamente ai propri soci ed ai propri dipendenti.

Con deliberazione dei Comitati direttivi degli Istituti provinciali di previdenza possono essere autorizzati al rilascio delle tessere:

a) gli Uffici di collocamento per i lavoratori da essi collocati;

b) i Consorzi ed altre istituzioni agrarie per i lavoratori della terra della propria circoscrizione;

c) altri Enti pubblici o privati, per le categorie di lavoratori che saranno caso per caso determinate.

La Cassa nazionale ha facoltà di istituire uffici locali speciali per il rilascio delle tessere. Essa può stabilire che delle tessere rilasciate sia tenuto uno speciale registro.

Art. 63.

Ciascun ufficio comunale deve rilasciare di regola le tessere per i lavoratori residenti nel proprio territorio, o per quelli che dipendono da stabilimenti situati nel proprio territorio anche se residenti in Comuni diversi.

Quando però un'azienda abbia stabilimenti situati in Comuni differenti può il datore di lavoro ottenere dagli organi dell'assicurazione che del rilascio delle tessere sia incaricato uno solo dei Comuni competenti.

La competenza territoriale degli Enti indicati alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 62 è determinata dai Comitati direttivi negli Istituti provinciali di previdenza sociale.

Art. 64.

Il datore di lavoro che assume persone alle proprie dipendenze deve chiedere ad esse se siano già provviste di tessera: e nel caso in cui non ne siano provviste, e siano tuttavia obbligate all'assicurazione, deve chiederne il rilascio all'ufficio competente.

Se le persone assunte al lavoro sono già provviste di tessera, il datore di lavoro deve chiederne la consegna per applicarvi le marche quindicinali: se la consegna della tessera è rifiutata dal titolare di essa, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 65.

Il datore di lavoro prende in consegna le tessere per i propri dipendenti e vi applica regolarmente le marche di contributo, le quali devono essere da lui annullate mediante annotazione, da farsi sulle marche stesse, della data di applicazione. Il datore di lavoro è responsabile della loro conservazione.

Su richiesta dei titolari, nei modi stabiliti di comune accordo tra le parti, o, in caso di disaccordo, dagli Istituti provinciali di previdenza, ne fa prendere loro visione.

La tessera purchè non sia scaduta a termini dell'articolo seguente deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 66.

Le tessere hanno di regola la validità di due anni; scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente a termini dell'articolo seguente dopo che vi siano state regolarmente applicate tutte le marche per i contributi dovuti, ed anche se queste non occupino tutte le caselle delle tessere stesse.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per abbandono dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 67.

Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'articolo 62.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa.

Art. 68.

Le tessere non possono essere sequestrate nè trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questi, se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie, oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate dalla Cassa e dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, della vigilanza per l'applicazione della legge.

Art. 69.

L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego assicurato, al competente Istituto provinciale di previdenza sociale.

Le epoche della spedizione e le altre modalità con le quali essa deve essere effettuata, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti provinciali, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.

Art. 70

L'assicurato che abbia trasferito definitivamente la sua residenza fuori della circoscrizione dell'Istituto provinciale di previdenza sociale presso il quale sono conservate le sue tessere, può ottenere a sua richiesta che lo Istituto predetto le trasmetta all'Istituto di previdenza sociale della circoscrizione nella quale ha trasferito la sua residenza.

Art. 71.

Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte, sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'Ufficio amministrativo dell'Istituto provinciale di previdenza a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione, e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera; e l'Ufficio amministrativo dell'Istituto provinciale di previdenza, dopo averne informata la Cassa nazionale e avutane l'approvazione, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme alla richiesta del duplicato, all'Istituto provinciale di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto provinciale di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 72.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali determina la misura del compenso da attribuirsi agli uffici incaricati del rilascio, del ritiro e della rinnovazione delle tessere.

Esso ha facoltà di accertarsi della regolarità del servizio mediante ispezioni fatte da propri delegati.

Art. 73.

Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro quanto la parte a carico dell'assicurato. Esso sono stampate su carta filigranata, e le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine non inferiore ad un anno per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 74.

Il controllo sulla fabbricazione delle marche, qualora la fabbricazione stessa sia affidata all'officina governativa delle carte-valori, è esercitato da delegati del Ministero del tesoro, previ gli opportuni accordi con la Cassa nazionale.

Art. 75.

La vendita delle marche è affidata di regola agli uffici postali: può essere con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale affidata ad altri organi.

Il Ministero delle poste, di concerto con la Cassa nazionale, stabilisce le norme per tale servizio o la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Art. 76.

Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere debbono, nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, debbono essere riportati i numeri di marche dei differenti valori applicate sulla tessera ritirata.

Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, devono essere fatti analoghi riporti dagli uffici competenti.

Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione a termine di legge.

Art. 77.

Il libretto personale è consegnato al titolare che è responsabile della sua conservazione.

Per i libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti provinciali di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.

Art. 78.

Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari, e furono assicurati a termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il libretto personale porta l'annotazione della quantità di marche di ciascun valore applicate sulle tessere vigenti fino al 1° gennaio 1920

Esso è rilasciato dagli uffici indicati all'art. 62 in conformità di istruzioni speciali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO V.

Prevenzione e cura dell'invalidità.

Art. 79

La Cassa nazionale può agevolare, con la concessione di mutui fruttiferi a norma dell'art. 34, n. 8, la creazione e il funzionamento di istituzioni igienico-sanitarie che hanno scopo di prevenzione, cura od assistenza dell'invalidità.

Essa ha inoltre facoltà di concorrere nei limiti delle somme eccedenti gli impegni verso gli assicurati:

1° a incoraggiare, anche con premi o in altre forme, l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose od antigieniche inerenti all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione, a instituire speciali scuole con corsi di previdenza, di assicurazioni sociali e di assistenza e pronto soccorso, invitando le organizzazioni operaie locali ad indicare fra lavoratori i frequentatori delle scuole predette ed impegnandosi a corrispondere a questi un'adeguata indennità;

2° a sussidiare cliniche, reparti ospitalieri, ambulatori od altri Istituti specializzati i quali si propongano la cura di malattie che possano avere per conseguenza una condizione di invalidità, come anche Istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.

La Cassa curerà di stipulare convenzioni con gli Istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2 allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati.

Art. 80.

Se in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari la Cassa ritenga che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere eliminata ed attenuata la invalidità già accertata di un pensionato, o possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido e che sia perciò conveniente sostenere le spese, ai termini dell'art. 10 del decreto-legge, per le cure e il ricovero predetti, ne informerà l'interessato indicandogli i vantaggi che da tali mezzi preventivi di cura potrebbero derivargli e invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi.

Il pensionato o l'assicurato ha facoltà di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronunci un Collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla Cassa ed il terzo di comune accordo tra le parti.

TITOLO VI.

Delle inscrizioni e dei versamenti facoltativi.

Art. 81.

I cittadini italiani che intendono costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, devono farne domanda, e inoltre:

a) se siano, o siano stati, obbligati alla assicurazione a termini del decreto-legge debbono far risultare tale loro qualità mostrando la tessera, o il libretto di assicurazione;

b) se siano compresi in una delle categorie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 30 del decreto-legge debbono fare risultare tale loro qualità unendo alla domanda di inscrizione un certificato del sindaco del Comune nel quale risiedono o altro documento che sia ritenuto equipollente dalla sede centrale della Cassa.

Art. 82.

Le domande di inscrizione debbono essere compilate su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa. Esse possono essere presentate e firmate dall'interessato stesso o da un terzo.

Le domande di inscrizione sono ricevute dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti provinciali di previdenza e dagli uffici postali.

Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a cinque lire, e non contenente frazione di lira.

Art. 83.

L'inscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme:

1° o nel ruolo della mutualità, con la rinuncia, cioè, al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga;

2° o nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati, in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

L'inscrivendo, il quale intende vincolare i suoi versamenti alla mutualità deve unire alla domanda di inscrizione apposita dichiarazione.

In mancanza della dichiarazione suddetta la inscrizione si intende chiesta, e viene d'ufficio promossa, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 84.

L'inscritto al ruolo dei contributi riservati può ottenere, facendone speciale dichiarazione scritta, che tutti i versamenti effettuati e da effettuarsi siano vincolati alla mutualità.

L'inscritto al ruolo della mutualità può ottenere, facendone dichiarazione, il passaggio al ruolo dei contributi riservati per tutti i versamenti effettuati posteriormente alla dichiarazione stessa.

Art. 85.

La sede centrale esamina le domande di inscrizione ed accertatane la regolarità emette i corrispondenti libretti di inscrizione.

Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a identificare la persona, ed a dimostrare che essa possiede i requisiti voluti dalla legge per la inscrizione facoltativa.

Contro il rifiuto definitivo di inscrizione può essere presentato ricorso alla competente Commissione arbitrale.

Art. 86.

L'inscritto alla Cassa può fare versamenti in qualunque misura.

I versamenti sono ricevuti dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa; dagli Istituti provinciali di previdenza e dagli uffici postali.

Essi sono registrati sul libretto e denunciati alla Cassa secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa per i propri uffici, e secondo norme stabilite di concerto tra il Ministero delle poste e la Cassa nazionale, per gli uffici postali.

I versamenti possono essere fatti mediante cartellini-francobolli nei casi e con le norme stabilite dal Ministero delle poste di concerto con la Cassa.

Può essere stabilito dalla Cassa nazionale un sistema di versamento anche a mezzo di marche: in tal caso le marche s'intenderanno versate nell'anno alla fine del quale il titolare del libretto presenterà il libretto all'ufficio a ciò autorizzato per l'inscrizione della quota di rendita vitalizia.

Art. 87.

La sede centrale della Cassa apre per ciascun inscritto un conto individuale, nel quale, in corrispondenza alle analoghe annotazioni fatte su libretti, sono registrati i versamenti fatti da lui o da altri in suo favore.

La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta dalla sede centrale della Cassa nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, in base alle tariffe approvate con decreto Reale e vigenti al momento di ciascun versamento.

Art. 88.

I libretti debbono essere verificati periodicamente con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati, dietro versamento del diritto fisso di una lira.

I libretti esauriti sono consegnati alla sede centrale della Cassa o altre sedi e rappresentanze, o agli Istituti provinciali o agli uffici postali, che li rimettono alla sede centrale la quale provvede gratuitamente per la rinnovazione.

Art. 89.

La liquidazione del conto individuale per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno dieci anni di inscrizione alla Cassa;

2° che abbia compiuta l'età di 60 anni, se uomo, o di 55 anni, se donna, o se appartenente alle categorie di cui all'art. 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla Cassa la domanda per la chiusura e la liquidazione del suo conto, questo rimane in vigore fino a che l'iscritto non si valga della facoltà di chiederne la chiusura.

Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita o nel caso in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia.

Art. 90.

La liquidazione del conto individuale per invalidità può essere chiesta quando concorrano per l'inscritto le due condizioni seguenti:

1° che abbia compiuto almeno 5 anni di inscrizione alla Cassa;

2° che sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto.

Si considera invalidità assoluta quella che riduce il guadagno a meno di un terzo di quello abituale normale delle persone dello stesso mestiere e della stessa località.

Art. 91.

Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'inscritto ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 89, la pensione risultante dalla anticipata liquidazione del conto individuale è integrata, oltre che con la quota di rendita complementare a carico dello Stato di cui all'art. 32 del decreto-legge, con una assegnazione speciale sul fondo di invalidità, in modo tale che la pensione raggiunga, insieme con la rendita corrispondente ai versamenti minimi di cui al successivo articolo, la misura di 120 lire annue.

Le quote di rendita corrispondenti alle quote di versamento eccedenti i versamenti minimi, sono liquidate in aggiunta della pensione minima di L. 120.

Art. 92.

I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:

a) per coloro che si sono inscritti alla Cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte sei lire quanti sono gli anni interi di inscrizione, con la condizione che non più di un terzo di essi sia stato versato nell'ultimo anno di inscrizione;

b) per coloro che si sono inscritti alla Cassa dopo il 31 dicembre 1919 sono considerati minimi i versamenti che procurano a 60 anni una pensione eguale a tante volte 3 lire quanti sono gli anni interi di inscrizione.

Art. 93.

Non sono ammessi al beneficio dell'assegnazione sul fondo di invalidità gli inscritti i quali:

a) non hanno diritto alle quote di concorso dello Stato;

b) non hanno fatto i versamenti minimi di cui all'articolo precedente;

c) erano invalidi anteriormente alla inscrizione alla Cassa;

d) si sono inscritti alla Cassa dopo il 31 gennaio 1907 in età superiore a 50 anni;

e) sono divenuti invalidi per atto volontario o per delitto commesso da loro o con la propria complicità;

f) sono divenuti invalidi in seguito di un infortunio sul lavoro, nel caso in cui a termini della legge relativa abbiano ottenuta una indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il 50 per cento;

g) hanno diritto alla liquidazione della pensione d'invalidità come assicurati obbligatori.

Coloro che sono ricoverati in un manicomio a carico della Provincia non hanno diritto durante il periodo di ricovero alla quota di integrazione dello Stato.

Art. 94.

Quando la Cassa accerti che l'assicurato con inscrizione individuale, all'atto dell'inscrizione, non possedeva i requisiti stabiliti dall'art. 30 del decreto-legge, potrà annullare l'inscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'inscrizione riducendo del 10 per cento la rendita assicurata.

Art. 95.

Nel caso di inscrizioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, o da amministrazioni pubbliche la Cassa può accettare l'inscrizione di tutti i soci della Società o di tutti i dipendenti della azienda, anche se alcuni di essi non rientrano nella categoria di assicurati obbli-

gatori, o in quelle considerate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 30 del decreto-legge.

In ogni caso hanno diritto alle quote di concorso soltanto i soci e i dipendenti che appartengono alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 31 del decreto predetto.

La inscrizione si considera collettiva anche se ne siano escluse eventualmente le persone che hanno superata l'età di 50 anni.

Art. 96.

La Cassa nazionale può affidare la propria rappresentanza alle Società di mutuo soccorso ed alle congeneri istituzioni di previdenza, ed affidare ad esse nei riguardi dei soci inscritti tutte o parte delle attribuzioni conferite con il presente regolamento agli uffici postali e alle sedi della Cassa.

La rappresentanza è conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità del compenso da attribuirsi alle Società per tale servizio.

Art. 97.

Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, purchè al momento in cui si verifica la perdita della qualità di assicurato obbligatorio siano già inscritte facoltativamente alla Cassa o vi si inscrivano entro il termine di due anni ed effettuino versamenti in misura non inferiore a L. 24 annue in media.

In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misusa stabilite per i versamenti facoltativi.

Art. 98.

La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, a termini e nella misura stabiliti dall'art. 32 del decreto-legge al momento della liquidazione del conto individuale.

Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall'art. 1, o ad una di quelle considerate ai nn. 1 e 2 dell'art. 30 del decreto-legge, e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione del conto.

Art. 99.

Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel n. 1 dell'art. 30 del decreto-legge possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 31 gennaio 1920, escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione da liquidarsi, con le norme dell'art. 33 del decreto-legge suddetto, in caso di invalidità o al compimento del 65° anno di età.

Per ottenere tale supplemento di pensione è necessario che i versamenti dell'inscritto raggiungano complessivamente un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo 20 o più anni di inscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi di inscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai venti.

Art. 100.

In caso di morte di un inscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato si applicano le disposizioni dell'art. 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. Le quote spettanti ai minori quando singolarmente non raggiungano le L. 200 sono liberamente pagate a chi esercita la patria potestà.

Art. 101.

Il ruolo delle assicurazioni popolari di rendita vitalizia è soppresso: i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, continuano ad essere regolati, anche per i versamenti futuri, dalle rispettive condizioni generali.

Art. 102.

Gli iscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge dovranno presentare alla Cassa nazionale i propri libretti perchè possa essere stabilita la misura di pensione corrispondente ai versamenti eseguiti ed alle quote di concorso spettanti agli inscritti stessi fino al 31 dicembre 1919: i versamenti facoltativi che saranno eseguiti posteriormente, saranno inseritti sugli stessi libretti con le norme del presente regolamento e si applicheranno ad essi le disposizioni del decreto legge e del presente regolamento.

Art. 103.

Per gli inscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, la somma versata in più dei contributi minimi corrispondenti agli anni di inscrizione anteriori al 1° gennaio 1920 sarà inscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso secondo l'art. 32 del decreto-legge, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1° gennaio 1920 a norma dell'art. 30 del decreto-legge.

TITOLO VII.

Norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

CAPO I.

Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatorî.

Art. 104.

La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori, deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata:

a) dell'atto di nascita dell'assicurato;

b) del suo libretto personale di cui all'art. 76;

c) dell'ultima tessera o, in mancanza di questa, di una dichiarazione dell'assicurato sulle ultime sue occupazioni.

La domanda per la liquidazione della pensione di invalidità deve inoltre essere corredata di un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa e di ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

Art. 105.

La domanda di liquidazione deve esssere trasmessa all'Istituto provinciale di previdenza nella cui circoscrizione l'assicurato risiede.

Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.

Gli uffici comunali ed altri uffici ed enti locali designati dai Comitati direttivi degli Istituti provinciali di previdenza possono essere autorizzati a ricevere le domande di pensione per trasmetterle agli Istituti competenti. In tal caso l'ufficio che riceve la domanda deve rilasciarne ricevuta.

Art. 106.

L'Istituto provinciale di previdenza cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'Istituto al quale questo obbligo compete che deve curarne la trasmissione in piego raccomandato entro tre giorni dalla richiesta.

L'Istituto provinciale di previdenza esamina le domande di pensione, determina, in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale, il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonchè i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione provvisoria della pensione stessa dandone avviso all'interessato, e comunicazione alla Cassa nazionale nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta, l'Istituto provinciale ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi.

Art. 107.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti provinciali di previdenza, in tutti i modi da essa ritenuti più appropriati.

La Cassa nazionale può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state invalidate dalla Cassa nazionale; in tal caso successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.

Art. 108.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale determina le norme generali che debbono essere seguite dagli Istituti provinciali per l'accertamento e per la revisione delle invalidità.

Art. 109.

L'Istituto provinciale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione di invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare la invalidità: il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Art. 110.

Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, entro un anno dal ricevimento dell'avviso di cui all'art. 106.

Contro la decisione del Comitato esecutivo l'interessato può ricorrere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 154.

Non è ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale prima della decisione del Comitato esecutivo.

Art. 111.

Perde il diritto alla pensione l'assicurato che con atto volontario si rende invalido al lavoro.

Se però l'assicurato ha persone di famiglia a proprio carico, la parte di pensione corrispondente ai versamenti, escluso il concorso dello Stato, può essere, in tutto o in parte, corrisposta per decisione dell'Istituto provinciale di previdenza alla persona di famiglia designata dall'assicurato stesso.

Art. 112.

Al titolare della pensione è rilasciato dall'Istituto provinciale di previdenza un certificato di pensione, nella forma e con le indicazioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 113.

Nei casi di invalidità che sia conseguenza immediata di un infortunio sul lavoro e se la persona colpita da infortunio sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o del decreto-legge 13 agosto 1917, n. 1450, l'invalido, il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, dovrà presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennità liquidata per l'infortunio. La Cassa nazionale calcolerà in base all'età dell'infortunato ed alle tariffe per la conversione delle indennità d'infortunio in rendita vitalizia di cui all'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente all'indennità liquidata: se tale rendita sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto-legge, superi la retribuzione annua percepita dall'invalido al momento dell'infortunio, la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sarà diminuita dell'eccedenza.

Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennità liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, provvederà alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.

CAPITOLO II.

Liquidazione delle pensioni di invalidità e di vecchiaia in base ai versamenti facoltativi.

Art. 114.

Le domande di liquidazione della pensione di invalidità o vecchiaia in base ai versamenti facoltativi risultanti dal conto individuale debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:

a) del libretto di inscrizione;

b) dell'atto di nascita, qualora non sia stato già presentato alla Cassa all'atto di inscrizione.

La domanda di liquidazione della pensione per invalidità deve inoltre essere corredata di un certificato medico, debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa, e di ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

Art. 115.

La domanda di liquidazione deve essere trasmessa direttamente in piego raccomandato alla sede centrale della Cassa nazionale o deve essere consegnata agli Istituti provinciali di previdenza, o agli altri uffici a ciò autorizzati dalla Cassa i quali debbono rilasciare ricevuta.

Art. 116.

La sede centrale della Cassa esamina le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determina la misura della pensione in corrispondenza ai versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato da attribuirsi a termini del decreto-legge.

Essa dà avviso all'inscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.

Art. 117.

La Cassa per accertare la invalidità dell'inscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia: il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'inscritto può avanzare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 154.

Si applicano anche per gli inscritti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'art. 8).

Art. 118.

Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai contributi risultanti dal conto individuale, la Cassa nazionale può disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione.

CAPO III.

Pagamento delle pensioni.

Art. 119.

Il pagamento delle pensioni è fatto a mezzo degli uffici postali secondo le norme stabilite dal Ministero delle poste, sentita la Cassa nazionale.

La Cassa può affidare il pagamento delle pensioni anche agli Istituti provinciali di previdenza e a sedi, rappresentanze od agenzie locali.

Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero è effettuato per mezzo degli agenti consolari a ciò autorizzati dal Ministero per gli affari esteri, o per mezzo di Istituti designati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite ed in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di questi agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 120.

Il pagamento delle pensioni è fatto di regola in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno di ciascun mese.

Quando dal calcolo della rata mensile di pensione risulti una frazione inferiore a 5 centesimi, questa si trascura se inferiore a 3 centesimi, e si valuta per 5 centesimi se superiore o eguale a 3 centesimi.

Art. 121.

Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.

In caso di perdita, o distruzione del certificato di pensione, o quando esso sia reso inservibile, l'organo della assicurazione che lo emise può rilasciarne un duplicato con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 122

Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del fondo di invalidità.

Art. 123.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, semprechè non si tratti di un assicurato che abbia liquidato anche la pensione come assicurato obbligatorio, risulti, tenuto conto anche del concorso dello Stato, di un importo annuo inferiore a 120 lire.

Tali norme possono avere per effetto sia di stabilire una speciale rateazione dei pagamenti, sia di sostituire al pagamento della pensione quello di un corrispondente capitale di copertura.

Art. 124.

Il pagamento della pensione di invalidità può essere sospeso, o la pensione stessa può essere revocata, per decisione dell'Istituto provinciale di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il titolare non può ulteriormente essere considerato invalido a termini del decreto-legge e del presente regolamento.

Gli Istituti provinciali di previdenza hanno facoltà di sottoporre a visite mediche di revisione i titolari delle pensioni di invalidità: il rifiuto a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

Contro la decisione dell'Istituto provinciale l'interessato può avanzare ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e contro la decisione di questo alla competente Commissione arbitrale.

Art. 125.

Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, il pagamento della pensione è sospeso dopo che la condanna sia resa definitiva, e per il rimanente periodo della pena. Se però il pensionato ha moglie o figli minorenni il pagamento delle rate di pensione è fatto a loro favore: in mancanza della moglie o dei figli minorenni, le rate di pensione possono essere pagate alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate.

Art. 126.

Nel caso in cui il titolare rinunzi alla cittadinanza italiana, la parte di pensione a carico dello Stato è revocata, a meno che per disposizione di legge, o per accordo internazionale, lo Stato straniero accordi ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

TITOLO VIII.

Assegni in caso di morte.

Art. 127.

Per conseguire il pagamento dell'assegno mensile di cui nell'articolo 9 del decreto-legge in caso di morte di un assicurato obbligatorio, deve essere presentata analoga domanda all'Istituto provinciale di previdenza nella cui circoscrizione il richiedente risiede.

Alla domanda debbono essere uniti, oltre che la tessera ed il libretto personale dell'assicurato:

1° se la richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e quello comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa della stessa vedova;

2° se i richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato da cui risulti la data di nascita dei figli: è in facoltà della Cassa di richiedere anche i certificati di nascita dei figli.

L'Istituto provinciale di previdenza cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato defunto, richiede tali tessere all'Istituto al quale quest'obbligo compete, che deve curarne la trasmissione in piego raccomandato entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 128.

L'Istituto provinciale di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione dandone avviso al richiedente e comunicazione alla Cassa nazionale nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, l'Istituto provinciale ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi: contro il rifiuto l'interessato può reclamare al Comitato esecutivo della Cassa, e, se il rifiuto sia confermato, può ricorrere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 154.

Se l'assegno in caso di morte è liquidato a favore dei figli, esso sarà pagato al loro legale rappresentante.

Art. 129.

L'azione per conseguire l'assegno di morte si prescrive entro un anno dalla data della morte: le rate non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore della Cassa.

Se la vedova muoia prima che siano stati corrisposti i sei assegni mensili, e sopravvivano figli di età inferiore ai 15 anni, le rate che restano ancora da pagare sono corrisposte ai figli.

TITOLO IX.

Organizzazioni professionali di datori di lavoro e di assicurati.

Art. 130.

I membri elettivi che a norma dell'art. 15, num. 1, del decreto-legge fanno parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali sono designati dalle organizzazioni professionali nazionali dei datori di lavoro e degli assicurati inscritte in due separati elenchi formati con le norme indicate negli articoli seguenti

Art. 131.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro, con un avviso pubblicato nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale e comunicato alla pubblica stampa, invita le organizzazioni professionali di carattere nazionale dei datori di lavoro e degli assicurati, le quali, avendo i requisiti indicati nell'art. 134, intendono essere inscritte negli elenchi per partecipare alla designazione di cui all'articolo precedente, a presentare la relativa domanda entro il termine indicato nello stesso avviso.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro e corredata dai seguenti documenti:

1° copia in duplice esemplare dello statuto vigente; le copie dello statuto devono essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° i bilanci degli ultimi due esercizi annuali;

3° l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo e l'elenco delle organizzazioni aderenti con le indicazioni che saranno determinate nell'avviso pubblicato a norma della prima parte del presente articolo.

Art. 132.

Trascorso il termine assegnato nell'avviso di cui all'articolo prece-

dente il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro sottopone le domande d'inscrizione presentate al Comitato permanente del lavoro il quale le esamina, accerta che le organizzazioni che le hanno presentate abbiano i requisiti richiesti e forma due distinti elenchi, uno comprendente le organizzazioni professionali nazionali dei datori di lavoro, l'altro le organizzazioni professionali nazionali degli assicurati.

I due elenchi sono poi trasmessi in copia alle organizzazioni nazionali professionali che hanno presentato la domanda d'inscrizione e pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale affinchè gli interessati possano, entro un congruo termine di tempo all'uopo assegnato, presentare i loro reclami.

Trascorso il termine assegnato a norma del comma precedente gli elenchi con gli eventuali reclami sono nuovamente sottoposti al Comitato permanente del lavoro il quale esamina i reclami e provvede alla formazione degli elenchi definitivi determinando anche e indicando in essi il numero dei voti assegnati a ciascuna organizzazione osservando, in quanto siano applicabili, le norme di cui al terzo comma dell'art. 137.

Per quanto riguarda le organizzazioni agrarie sarà sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'accordo con quello dell'agricoltura e sono pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Art. 133.

Per ogni Provincia e per ogni diversa circoscrizione assegnata ad un Istituto di previdenza sociale sono formati due distinti elenchi uno delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro e uno delle organizzazioni professionali degli assicurati, le une e le altre funzionanti nella Provincia o nella circoscrizione predetta. Le organizzazioni inscritte negli elenchi sono chiamate a designare i rappresentanti di cui agli articoli 20 e 26 del decreto legge.

Gli elenchi sono formati a cura di funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro all'uopo delegati dal ministro per l'industria, commercio e lavoro: ove ciò non sia possibile sono formati dal prefetto.

Art. 134.

Sono incluse negli elenchi di cui negli articoli 130 e 133 le organizzazioni che abbiano i seguenti requisiti:

1° alla data rispettivamente dell'avviso di cui agli articoli 131 e 136 esistano e funzionino effettivamente da almeno sei mesi se si tratta di organizzazioni nazionali e da almeno due anni se si tratta di organizzazioni locali;

2° siano composte prevalentemente di persone appartenenti alla classe dei datori di lavoro ovvero di operai, di impiegati od assimilati o in genere di persone che prestano l'opera loro alla dipendenza di altri;

3° nei loro ordinamenti o nell'attuazione del loro programma non impongano vincoli alla libertà individuale, religiosa o politica, dei soci;

4° non abbiano carattere di Istituti di patronato o di beneficenza;

5° siano alimentate da entrate annuali ordinarie formate da quote pagate dai soci effettivi le quali costituiscano almeno in media i quattro quinti delle entrate annuali;

6° siano gestite da Consigli direttivi composti esclusivamente, o almeno per quattro quinti, da soci effettivi;

7° facciano regolarmente bilanci annuali.

Art. 135.

Negli elenchi di cui nell'articolo 133, sono incluse di diritto e senza bisogno che ne facciano domanda, a norma dell'articolo seguente, le organizzazioni agrarie, padronali ed operaie, inscritte negli elenchi compilati in esecuzione degli articoli 66 e seguenti del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per l'esecuzione del decreto-legge sugli infortuni del lavoro in agricoltura.

Art. 136.

Le organizzazioni che ritengano di avere i requisiti per essere comprese negli elenchi, di cui nell'art. 133, devono farne domanda indirizzata al prefetto della Provincia dove hanno sede e funzionano, qualora nell'avviso di cui al comma seguente non sia indicato un diverso indirizzo.

La domanda dev'essere presentata nel termine non superiore a trenta giorni assegnato dal funzionario delegato alla compilazione degli elenchi con apposito avviso affisso all'albo della prefettura e pubblicato nei giornali più diffusi della Provincia.

Alla domanda devono essere uniti:

1° copia, in duplice esemplare, dello statuto vigente: le copie dello statuto devono essere controfirmate da un consigliere e dal segretario;

2° i bilanci degli ultimi due esercizi annuali;

3° l'elenco dei componenti il Consiglio direttivo con la indicazione della professione o mestiere da loro esercitato e con la dichiarazione se sono o meno soci effettivi;

4° l'indicazione del numero dei soci effettivi distribuiti secondo la categoria professionale.

Per le associazioni padronali agrarie deve essere indicato per ciascuno dei soci il numero degli ettari posseduti o tenuti in usufrutto, o in affitto, o a mezzadria, e il reddito imponibile; per le associazioni padronali industriali dev'essere indicato per ciascuno dei soci il numero delle persone da assicurare che lavorano alle sue dipendenze.

È in facoltà del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro di richiedere un elenco nominativo dei soci effettivi anche per le organizzazioni di lavoratori.

Art. 137.

Entro i trenta giorni dal termine fissato nell'articolo precedente, il funzionario delegato alla compilazione degli elenchi, esaminate le domande e i documenti ad esse allegati e fatte le opportune indagini per accertare se le organizzazioni possiedono effettivamente i requisiti indicati nell'art. 136 forma i due separati elenchi di cui all'art. 133 e li pubblica mediante affissione all'albo della Prefettura per quindici giorni, durante i quali le organizzazioni possono produrre ricorso motivato contro la formazione degli elenchi.

Trascorsi quindici giorni, il funzionario delegato alla compilazione degli elenchi, prende in esame gli eventuali ricorsi, fa nei due elenchi le modificazioni che ritenga giustificate dagli stessi ricorsi e trasmette le domande delle organizzazioni con tutti i documenti a loro corredo, gli elenchi da lui formati e i ricorsi presentati, con le sue osservazioni in merito a ciascuno di essi, al ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro sottopone i documenti e gli elenchi formati a norma dei precedenti articoli al Comitato permanente del lavoro, il quale propone, per ogni Provincia e per ogni diversa circoscrizione assegnata ad un Istituto di previdenza sociale, gli elenchi definitivi delle organizzazioni, determinando anche il numero dei voti da assegnare a ciascuna organizzazione in rapporto: per le organizzazioni padronali agrarie al numero degli ettari; per le organizzazioni padronali industriali commerciali e simili al numero delle persone che prestano l'opera loro alla dipendenza degli associati; per le organizzazioni operaie al numero degli inscritti.

Per quanto riguarda le organizzazioni agrarie sarà sentito il Comitato tecnico dell'agricoltura.

Gli elenchi sono approvati dal ministro per l'industria, il commercio e il lavoro d'accordo con quello dell'agricoltura e sono pubblicati nel Bollettino del lavoro e della previdenza sociale. Il provvedimento col quale gli elenchi sono approvati è definitivo.

Art. 138.

Gli elenchi delle organizzazioni locali sono soggetti a revisioni ad ogni triennio e quelli delle organizzazioni nazionali ad ogni quadriennio nel tempo e con le modalità che saranno stabilite con

decreto del ministro per l'industria, il commercio o il lavoro di concerto col ministro per l'agricoltura.

La prima revisione per le organizzazioni locali sarà fatta nel secondo semestre del 1922.

In occasione della revisione le organizzazioni già comprese negli elenchi sono dispensate dal presentare lo statuto, se questo sia rimasto immutato: devono invece presentare una dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante che allo statuto non fu nel frattempo apportata alcuna modificazione.

Art. 139.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura, sentito il Comitato permanente del lavoro, può con suo decreto radiare dagli elenchi le organizzazioni i cui amministratori o segretari nelle domande per la inscrizione negli elenchi o nei documenti a corredo di esse o nelle comunicazioni di ogni specie fatte al funzionario delegato alla compilazione degli elenchi, al prefetto o al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o a quello per l'agricoltura abbiano scientemente enunciato fatti falsi.

Il decreto determina pure il periodo di tempo per il quale durerà l'esclusione dell'organizzazione dall'elenco. Il provvedimento è definitivo.

TITOLO X.

Istituti di patronato e di assistenza.

Art. 140.

Per la costituzione, approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli Istituti di patronato e di assistenza preveduti nell'articolo 28 del decreto-legge si osservano, in quanto siano applicabili e compatibili con le disposizioni dei seguenti articoli, le disposizioni degli articoli 119 a 122 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge per gli infortuni del lavoro in agricoltura.

Art. 141.

Gli Istituti di patronato e di assistenza hanno una Commissione direttiva della quale devono essere chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti con le norme stabilite nello statuto, fra le principali categorie di industrie prevalenti nella regione, salvo che l'Istituto sia fondato da una organizzazione costituita da persone assicurate a norma del decreto-legge e appartenenti in massima a quelle categorie di industrie.

Art. 142.

Gli Istituti possono proporsi di assistere gli assicurati o loro aventi diritto anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni o degli assegni mensili e per gli altri affari da trattare con la Cassa nazionale o con gli Istituti provinciali di previdenza.

Possono anche proporsi di prestare la loro assistenza per i colpiti da infortunio del lavoro, o loro aventi diritto, a norma e per gli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento.

Art. 143.

Gli Istituti di patronato e di assistenza approvati hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa degli assicurati e dei loro aventi causa.

Art. 144.

Gli Istituti di patronato e di assistenza, già instituiti ed approvati ai termini del decreto legge 23 agosto 1917, n. 1450, e del relativo regolamento per gl'infortuni del lavoro in agricoltura, possono funzionare anche a norma e per gli effetti dell'art. 28 del decreto legge 21 aprile 1919, n. 603, e del presente regolamento qualora introducano nei loro statuti le eventuali aggiunte e modificazioni e ne ottengano l'approvazione con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro dopo sentito il Comitato permanente del lavoro.

Nel caso preveduto nel precedente comma gli Istituti hanno facoltà di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei lavoratori agricoli, preveduto nell'art. 120, n. 3, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni del lavoro in agricoltura, quando ciò sia necessario per assicurare adeguata rappresentanza alle altre categorie di industrie o di lavori prevalenti nella regione.

Art. 145.

Se nella circoscrizione di un Istituto provinciale di previdenza non sia instituito o funzioni alcuno degli Istituti di patronato e di assistenza preveduta nell'art. 28 del decreto-legge, il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro invita i prefetti delle Provincie comprese nella circoscrizione a prendere l'iniziativa per la fondazione di tale Istituto convocando all'uopo presso la prefettura delegati del Consiglio provinciale, delegati dei principali Comuni più direttamente interessati e rappresentanti degli Enti locali di assistenza e beneficenza e delle Federazioni e organizzazioni di mestiere che abbiano sede o funzionino nella Provincia.

Nell'adunanza presieduta dal prefetto, o da un suo delegato, gli intervenuti saranno invitati ad esporre in qual forma e con quali mezzi sono disposti a concorrere alla fondazione e al mantenimento dell'Istituto e costituiranno fra loro un Comitato provvisorio con l'incarico di predisporre lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto che sarà poi sottoposto all'approvazione della Commissione direttiva dell'istituto.

TITOLO XI.

Commissioni arbitrali.

CAPO I.

Costituzione e competenza delle Commissioni arbitrali.

Art. 146.

Il primo presidente della Corte d'appello, due mesi prima della scadenza d'ufficio dei componenti le Commissioni arbitrali di prima istanza aventi sede nel proprio distretto, invita le organizzazioni comprese negli elenchi compilati a norma dell'art. 133 e funzionanti nella circoscrizione delle Commissioni da rinnovare, a procedere, entro il termine da esso indicato, alla designazione dei nomi per la scelta dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni predette. Possono essere nominate anche le donne.

Ogni votante ha diritto di scrivere sulla scheda quattro nomi: i nomi eccedenti questo numero si considerano come non scritti.

Per il resto si osservano per la designazione, in quanto siano applicabili, le norme stabilite negli articoli da 7 a 11.

Lo spoglio generale dei voti dei singoli candidati è fatto dal primo presidente della Corte d'appello con l'assistenza del presidente della Commissione arbitrale per la quale devono essere nominati i rappresentanti, di uno dei rappresentanti dei datori di lavoro e di uno dei rappresentanti degli assicurati che fanno parte del Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza designati dal presidente del Comitato stesso.

Nella prima formazione delle Commissioni si procede a norma dell'art. 208.

Art. 147.

I due sanitari, i quali devono far parte delle Commissioni arbitrali di prima istanza ed i loro supplenti, devono essere scelti dal primo presidente della Corte d'appello entro una lista da compilarsi dai Consigli provinciali sanitari della Provincia o delle Provincie cui si estende la giurisdizione delle Commissioni.

Sarà possibilmente data la preferenza ai medici residenti nella città dove ha sede la Commissione.

Hanno diritto di essere inscritti nelle liste di cui nella prima parte del presente articolo:

a) i professori ufficiali di Università e di Istituti superiori di clinica chirurgica e medica, di patologia chirurgica, medica e professionale, di medicina legale, di traumatologia ed i liberi docenti nelle materie suindicate

b) i medici chirurgi primari di ospedali con almeno 100 letti e che abbiano conseguito il posto per pubblico concorso;

c) gli altri medici e chirurgi esercenti, i quali, a giudizio del Consiglio sanitario, abbiano titoli scientifici o di esercizio equipollenti a quelli delle categorie suindicate.

I sanitari facenti parte delle Commissioni arbitrali non possono accettare incarichi professionali di qualsiasi specie dagli organi dell'assicurazione, nè da quelli di patronato.

Art. 148.

I membri della Commissione arbitrale centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. La stessa disposizione vale anche per i membri delle Commissioni arbitrali di prima istanza, fatta eccezione per il presidente che, a norma dell'art. 26 del decreto-legge, è designato annualmente e può essere confermato.

Art. 149.

Non possono essere nominati componenti delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale coloro che facciano parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei Comitati direttivi degli Istituti di previdenza sociale e degli Istituti di patronato e di assistenza e cessano di diritto dalle funzioni di membri delle Commissioni arbitrali coloro che accettino la nomina nel Consiglio d'amministrazione o nei Comitati direttivi predetti.

Non possono far parte contemporaneamente di una stessa Commissione arbitrale di prima istanza o della Commissione centrale, ascendenti, discendenti, fratelli, cognati, suocero e genero o nuora, nè più amministratori di una medesima Società.

Art. 150.

Ai membri delle Commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave, è applicata la disposizione dell'art. 149, quarto capoverso, della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148.

I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei delitti preveduti dagli articoli 25, n. 9, e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese.

Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio con decreto del presidente del tribunale del luogo ove la Commissione risiede, i membri delle Commissioni di prima istanza che sieno assenti, senza giustificato motivo, per più di tre udienze consecutive. Rispetto ai membri della Commissione centrale, la decadenza per tale causa può essere dichiarata con decreto del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 151.

Qualora il giudice presidente di una Commissione di prima istanza sia temporaneamente impedito di esercitare il proprio ufficio, sarà sostituito, per la durata dell'impedimento, da un altro giudice del tribunale designato all'uopo annualmente dal primo presidente della Corte d'appello.

In caso di trasferimento, di decesso, di sospensione o di decadenza dall'ufficio, del giudice presidente, provvede alla sua sostituzione il primo presidente della Corte d'appello del distretto ove risiede la Commissione.

Per il magistrato presidente della Commissione centrale, i provvedimenti indicati nei due comma precedenti spettano al primo presidente della Corte di cassazione di Roma.

Art. 152.

Nei casi previsti nel primo comma dell'art. 150 e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento.

Nei casi di morte o di decadenza il membro supplente sostituisce di diritto il membro effettivo per tutto il tempo per il quale questi sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente. Se il membro supplente deve essere nominato nella categoria dei rappresentanti di cui alla lettera b) dell'art. 26 del decreto-legge esso sarà scelto fra le persone già designate nella precedente elezione.

Art. 153.

Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle Commissioni di prima istanza il giudice presidente convoca i membri stessi, e riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di « esercitare le rispettive funzioni, secondo il proprio intimo convincimento e con la imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera »; dichiara quindi costituita la Commissione.

Allo stesso modo si procede alla costituzione della Commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.

Art. 154.

La competenza delle singole Commissioni arbitrali di prima istanza è determinata dal luogo in cui l'assicurato risiede o è occupato al momento della presentazione della domanda.

Se l'assicurato risiede fuori del Regno, o se è morto o disperso, la competenza è determinata dall'ultimo luogo di sua residenza o della sua occupazione nel Regno: in caso di dubbio sull'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel Regno, la competenza è determinata dalla sede dell'azienda dell'ultima sua occupazione della quale si abbia notizia.

Art. 155

Se per effetto delle disposizioni del precedente articolo siano competenti più Commissioni arbitrali di prima istanza, è ritenuta competente la Commissione presso la quale la domanda è introdotta la prima volta.

Art. 156.

L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la Commissione adita.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando, in ogni caso, la Commissione competente.

Art. 157.

Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole Commissioni di prima istanza provvede il presidente del tribunale del luogo dove ha sede la Commissione.

Il designato dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.

Il segretario della Commissione centrale dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.

Art. 158.

Il segretario delle singole Commissioni di prima istanza e centrale dipende direttamente dal presidente della Commissione rispettiva, il quale può, per accertate deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporne la sospensione o la revocazione all'autorità competente.

Art. 159.

Presso le singole Commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare uguali funzioni presso i conciliatori, ai termini dell'art. 24 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728.

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del Re presso il tribunale del luogo ove risiede la Commissione di prima istanza, su richiesta del presidente di questa, nomina un messo speciale con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori.

La nomina dell'usciere presso la Commissione centrale è fatta dal procuratore generale presso la Corte di appello di Roma.

L'usciere, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, deve prestare giuramento avanti il presidente della Commissione nel rito prescritto dai regolamenti e con la formula stabilita nell'art. 10 sulla legge dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2626.

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciere della Commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 160.

L'usciere della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa.

Il diritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di ammonire l'usciere e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale, su proposta del presidente della Commissione.

Art. 161.

L'usciere della Commissione non può ricusare il suo ministero quando ne sia richiesto, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e gli sono applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciere.

Sono pure applicabili all'usciere della Commissione le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art 162.

Per gli atti di conciliazione e per quelli di istruzione delle cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, i diritti stabiliti per le cause avanti i conciliatori dal titolo I della tariffa giudiziaria in materia civile, approvata con Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciere della Commissione il diritto fissato nel n. 6 del titolo I della tariffa sopra ricordata e dal capoverso ultimo dell'art. 10 della legge 18 luglio 1895, n. 455.

Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture, ai quali sono dovuti i diritti di che all'ultimo alinea dell'art. 15 della legge 19 marzo 1911, n 201.

CAPO II.

Procedimento.

Art. 163.

Davanti le Commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente salvo il disposto dell'articolo 164. In caso di comprovata malattia, o di altro impedimento o di assenza che la Commissione riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I datori di lavoro possono sempre farsi rappresentare dai direttori dei loro stabilimenti o delle loro imprese o da impiegati muniti di mandato speciale.

Gli organi dell'assicurazione sono rappresentati dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti o anche da quelle altre designate con deliberazione dei rispettivi Consigli o Comitati di amministrazione.

Art. 164.

Agli Istituti di patronato e di assistenza, di cui all'art. 28 del decreto-legge, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali.

Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione verbale fatta davanti il presidente della Commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.

La rappresentanza davanti le Commissioni arbitrali, degli assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non sieno provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo, è affidata all'Istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della Commissione.

La persona incaricata dall'Istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controversie, rilasciata dall'Istituto stesso il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.

Art. 165.

L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato, i datori di lavoro e gli organi dell'assicurazione hanno facoltà di presentare alla Commissione arbitrale di prima istanza ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

L'assicurato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzo dell'Istituto di patronato, il datore di lavoro, pure personalmente o a mezzo del suo rappresentante, e l'organo dell'assicurazione, a mezzo del suo rappresentante, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.

Art. 166.

Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale.

La Commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minorenne sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.

Art. 167.

I componenti le singole Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale, possono essere ricusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta e una delle parti si agiti o siasi agitata, nel biennio precedente, una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoranti di una delle parti, ovvero rappresentanti o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 168.

Se il ricusato non dichiari di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della Commissione di prima istanza spetta alla Corte d'appello, udite le parti in Camera di consiglio, e sulla ricusazione del presidente della Commissione centrale giudica, nello stesso modo, la Corte di cassazione di Roma

Art. 169.

I giudizi davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenente l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione da notificarsi a cura dell'attore all'altra parte a mezzo dello usciere della Commissione, con le norme stabilite per i conciliatori.

I termini per comparire sono quelli stabiliti dall'art. 147 del Codice di procedura civile. Nei casi che richiedano pronta spedizione, il presidente della Commissione può abbreviare i termini suaccennati, in relazione anche a quanto è stabilito sull'art. 154 del Codice di procedura civile.

Art. 170.

Il procedimento davanti le Commissioni per tutto ciò che non è regolato espressamente dal decreto-legge e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori.

Art. 171.

Il presidente della Commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze.

Le Commissioni di prima istanza devono tenere almeno una udienza ogni quindici giorni e la Commissione centrale almeno una udienza al mese.

Se i bisogni del servizio lo richiedano, il presidente della Commissione può fissare udienze straordinarie.

Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

Art. 172.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Art. 173.

Le disposizioni degli articoli 354 e 355, prima parte e primo capoverso, del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze e alle udienze delle Commissioni arbitrali.

In caso di trasgressione, il presidente ammonisce o fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediatamente al pretore.

Art. 174.

Nelle controversie portate avanti le Commissioni di prima istanza il presidente, all'udienza fissata, sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, può, ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'assicurato; ordinare agli assicurati, ai datori di lavoro e agli organi dell'assicurazione, la esibizione di registri o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procedere a qualche verifica sul luogo, delegare il presidente ad accedervi, solo od accompagnato da tre dei giudicanti, uno datore di lavoro, uno assicurato e un sanitario, affine di verificare, con processo verbale, lo stato delle cose.

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

Le spese della perizia medica giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'organo dell'assicurazione. Fra le spese della perizia è anche compreso il rimborso delle eventuali spese di trasferta del perito e dell'assicurato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non può essere inferiore alle L. 20 nè superiore alle L. 100.

Art. 175.

I testimoni chiamati d'ufficio, o in seguito ad istanza delle parti, dalla Commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a L. 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per l'esecuzione.

Ai testimoni è deferito il giuramento ai termini degli articoli 226 e 259 del Codice di procedura civile, modificato dalla legge del 30 giugno 1876.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

Art. 176.

Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 177.

I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi.

Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenze. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del Codice di procedura civile, salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'art. 26 del decreto-legge.

Art. 178.

Il ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 26, penultimo capoverso del decreto-legge, deve esser proposto con atto notificato alla controparte entro venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, decorso il quale termine il ricorso non è più ammissibile.

Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione non oltre i dieci giorni successivi. La Commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, dandone avviso alle parti.

Art. 179.

La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla Commissione centrale e notificata agli interessati a cura del ricorrente.

L'assicurato o gli aventi diritto a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato e di assistenza, il datore di lavoro e l'organo di assicurazione possono, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, depositare e trasmettere memorie al cancelliere.

Il presidente può abbreviare il termine.

Sul ricorso la Commissione centrale pronuncia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito se esistono in atti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario la Commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la Commissione arbitrale di prima istanza oppure, ritenendo la causa per la decisione del merito, provvede in conformità degli articoli 165 e 174 del presente regolamento.

La Commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti alla Commissione di prima istanza, sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisionale all'assicurato o agli aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 180.

Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla Commissione di prima istanza designata, è ammesso ricorso a termini dell'articolo 26 del decreto-legge; ma in tal modo la Commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.

Art. 181.

Le decisioni della Commissione centrale possono essere revocate dalla stessa Commissione, nei casi previsti dall'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di 30 giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'art. 497 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili alla procedura di questo giudizio di revocazione le norme degli articoli 495, 498, 499, 500, 501, 503, 506, 507 e 508 del Codice di procedura civile.

L'ammenda per gli effetti degli articoli 499 e 506 è di lire venticinque.

Art. 182.

Ai membri delle Commissioni arbitrali di prima istanza spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di L. 15 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui alla lettera *b*) dell'art. 26 del decreto-legge, e di L. 20 per i membri di cui alle lettere *a*) e *c*) dello stesso articolo;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe ed un'indennità di L. 15 per i membri, i quali non risiedano nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai membri della Commissione centrale spettano le seguenti competenze:

1° una medaglia di presenza di L. 20 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 27 del decreto legge e di L. 25 per i membri di cui ai numeri 1 e 3;

2° il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e un'indennità di L. 20 per i membri, i quali non risiedano nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai segretari delle Commissioni di prima istanza compartimentali spetta una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della Commissione centrale una medaglia di presenza di L. 15.

Le spese di cui nel presente articolo, come tutte le altre per il funzionamento delle Commissioni arbitrali, sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 183.

Per le sentenze delle Commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le cento lire una lira e per ogni cento lire in più due lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa, o sia decisa in contumacia, o se venga ritirata l'istanza, i diritti sono ridotti alla metà.

Per le sentenze della Commissione centrale i diritti predetti sono raddoppiati.

I diritti dovuti in esecuzione delle sentenze sono riscossi dagli uffici del registro, con le norme e le modalità stabilite dalla legge sul registro.

Gli uffici del registro, alla fine di ogni trimestre, debbono versare nella sezione di R. tesoreria provinciale, previa deduzione dell'aggio nella misura stabilita, gli accennati proventi ritirando vaglia del tesoro per l'importo corrispondente. Tale vaglia deve essere rimesso alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, insieme ad un elenco delle partite riscosse.

TITOLO XII.

Vigilanza e penalità.

Art. 184.

Gli esercenti di aziende industriali e commerciali che hanno alla loro dipendenza persone da assicurare a norma del decreto-legge devono tenere un libro di matricola e un libro di paga con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro.

I libri predetti, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'Istituto provinciale di previdenza sociale, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col ministro per l'agricoltura, ha facoltà di estendere l'obbligo di tenere i libri predetti a tutte o a parte delle aziende agrarie.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro per le aziende già soggette alla loro vigilanza, o, per altre aziende soggette a speciale vigilanza tecnica governativa, le autorità incaricate di tale vigilanza possono esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sarà, a cura del Circolo o dell'autorità che l'ha rilasciata, trasmessa al competente Istituto di previdenza sociale.

Per le aziende non comprese nel comma precedente l'esonero potrà essere concesso dall'Istituto provinciale di previdenza sociale.

Art. 185.

Coloro che assumono lavoro da eseguire a domicilio devono farne denuncia all'Istituto provinciale di previdenza sociale prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo; e coloro che l'abbiano già iniziato al 1° gennaio 1920, o che lo inizino nel termine di sei mesi da questa data, devono presentare la denuncia entro questo termine.

Nelle denunzie devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio, la specie del lavoro che in questo eseguono e se con loro lavorano altre persone, devono di ciascuna di esse dare le generalità.

Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

Gli assuntori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare al fabbricante o negoziante, per conto del quale lavorano, il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che a queste corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

I datori di lavoro a domicilio devono pure farne denuncia all'Istituto provinciale di previdenza indicando la loro ditta o denominazione sociale o il loro nome, cognome e indirizzo, la industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato e delle persone che eventualmente insieme con esse sono occupate ad eseguirlo.

La denunzia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in ogni caso entro il mese di gennaio di ogni anno.

Per coloro che abbiano già commesso lavoro a domicilio tuttora in corso al 1° gennaio 1920 o che lo commettano entro sei mesi da questa data la denunzia deve essere fatta entro questo termine.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro hanno facoltà di richiedere gli originali o le copie delle denunzie sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamentari riguardanti il lavoro a domicilio.

Art. 186.

L'Istituto provinciale di previdenza sociale ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici o altre persone per servizi privati ne facciano denuncia all'Istituto stesso con le modalità e dentro il termine che saranno da esso stabiliti.

Ha anche facoltà di prescrivere che i predetti datori di lavoro trasmettano a dati periodi, per il «visto», all'Istituto provinciale di previdenza, le tessere dei loro domestici o delle persone comunque addette ai loro servizi privati.

Art. 187.

Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro esercita normalmente la vigilanza per l'esecuzione del decreto-legge e del presente regolamento in quanto riguarda gli obblighi imposti dai datori di lavoro, per le aziende già soggette alla vigilanza degli ispettori dell'industria e del lavoro a mezzo di questi ispettori e per le altre aziende soggette a speciale vigilanza tecnico-governativa a mezzo dei funzionari incaricati di questa vigilanza.

Può inoltre delegare per le ispezioni presso le aziende previste nel comma precedente e presso le altre non previste nello stesso comma anche altri pubblici funzionari specialmente competenti od i funzionari tecnici delle cattedre ambulanti di agricoltura.

Art. 188.

Saranno presi accordi tra il Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro e l'amministrazione della Cassa nazionale per la nomina delle persone che la Cassa stessa intenda incaricare delle ispezioni a norma dell'art. 25 del decreto-legge, e per il coordinamento ed il collegamento tra il servizio di ispezione da parte dei delegati della Cassa stessa e quello affidato agli ispettori governativi, di cui nell'art. 187.

Le dette persone hanno gli stessi diritti e doveri degli ispettori

governativi e accertano contravvenzioni con la stessa procedura per questi stabilita.

Art. 189.

Gli ispettori hanno piena facoltà:

a) di visitare in tutte le loro parti i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione; di visitare pure in tutte le loro parti i laboratori a domicilio e i laboratori di famiglia, anche se esercitati in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi;

b) di esaminare le tessere dei dipendenti dell'azienda ed i libretti a questi rilasciati a norma dell'articolo 76, nonchè i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni sul lavoro;

c) di interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, amministrativo ed operaio delle aziende stesse, le rappresentanze delle associazioni operaie e in generale tutti coloro che per il loro ufficio siano da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza;

d) di esaminare i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui possano trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio.

Quando incontrino opposizioni od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

Art. 190.

I fondi o le Casse di previdenza riconosciuti ai termini dell'articolo 197 debbono comunicare al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.

Il ministro ha facoltà di ordinare ispezioni sulla loro gestione, e i loro amministratori e funzionari sono obbligati ad esibire agli ispettori i libri e registri e a fornire in generale tutti gli elementi per giudicare dell'andamento dell'istituzione.

Con R. decreto, previo parere del Comitato permanente del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni, può essere revocato il riconoscimento giuridico in caso di gravi irregolarità nella gestione dei fondi o delle Casse o quando per riduzione del numero degli inscritti o per altri motivi non sia più ritenuto sufficientemente garantito l'equilibrio fra le entrate e gli impegni.

Il decreto che ordina la revoca del riconoscimento giuridico determina in pari tempo le condizioni della liquidazione specialmente per ciò che concerne il trasferimento dell'attivo e del passivo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o ad altro Fondo o ad altra Cassa di previdenza.

Art. 191.

Gli Istituti provinciali di previdenza sociale debbono esibire agli ispettori designati dal Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, ad ogni loro richiesta, i loro libri e i registri, e fornire tutti gli elementi occorrenti per giudicare dell'andamento di quegli Istituti.

Art. 192.

Gli ispettori nel presentarsi per adempiere il loro ufficio debbono a richiesta, fare constare della loro identità mostrando la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 193.

Gli ispettori accertano le contravvenzioni alle disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento mediante apposito processo verbale in cui debbono determinare con chiarezza e precisione: la natura del fatto con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e di luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al datore di lavoro od a chi ha la direzione del lavoro, il quale ha diritto di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dall'ispettore, dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti, ed eventualmente dal datore di lavoro e dal suo rappresentante, deve essere rimesso dall'ispettore stesso all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia all'Istituto provinciale di previdenza sociale.

Art. 194.

Sono puniti con multa da lire 500 a 2000, senza pregiudizio delle maggiori pene comminate dal Codice penale e da altre leggi, coloro che contraffanno le marche emesse in esecuzione del presente regolamento, o fanno uso di marche contraffatte o le pongono in vendita o le mettono altrimenti in circolazione, coloro che cancellano o fanno scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, ovvero fanno uso delle marche così alterate o le pongono in vendita o le mettono altrimenti in circolazione.

Sono puniti con ammenda da lire 20 a 500 coloro che trascurano di annullare le marche alle date stabilite; che rilasciano le tessere senza esservi autorizzati; che rifiutano di consegnare la tessera al titolare che lascia definitivamente il lavoro, o trattengono altrimenti indebitamente le tessere contro la volontà del titolare.

Sono punite con ammenda da lire 10 a 300 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'articolo 181 e in generale le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento o a quelle emanate dagli Istituti provinciali di previdenza e dalle autorità locali competenti in esecuzione del regolamento stesso.

TITOLO XIII.

Enti ed aziende che hanno provveduto prima della entrata in vigore del decreto-legge ad un trattamento di previdenza per il dipendente personale.

Art. 195.

Gli Istituti pubblici i quali, per effetto di regolamenti interni o contratti di lavoro stabiliti anteriormente al 1° gennaio 1920, provvedono direttamente o per mezzo di propri fondi o Casse di previdenza o per mezzo di polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o da imprese private autorizzate ad operare nel Regno, ad un trattamento di pensione nei casi di invalidità e di vecchiaia a favore dei propri dipendenti, possono essere esonerati dall'obbligo dell'inscrizione dei dipendenti medesimi presso la Cassa nazionale se risulti che gli ordinamenti vigenti non consentano tale inscrizione e purchè in ogni caso i contributi destinati a quel trattamento non siano inferiori ai contributi dovuti secondo l'art. 4 del decreto-legge e la parte di contributo a carico dell'Amministrazione dell'Istituto non sia inferiore a quella dovuta dal datore di lavoro secondo lo stesso art. 4.

Per conseguire l'esonero gli Istituti dovranno presentare analoga domanda al Ministero per l'industria, il commercio ed il lavoro, entro il 31 maggio 1920, unendovi la dimostrazione del modo col quale viene provveduto al trattamento di previdenza del dipendente personale. Sulla domanda decide il ministro per l'industria, il commercio, ed il lavoro, sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni.

Quando non sussistano le condizioni per l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione alla Cassa nazionale, e non sia possibile la coesistenza dei due trattamenti, sarà provveduto in conformità delle disposizioni del secondo comma dell'art. 196 e del penultimo comma dell'art. 198.

Art. 196.

Per le aziende private le quali abbiano instituito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge un fondo o una Cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del dipendente personale, i contributi stabiliti dall'art. 4 del decreto-legge per l'inscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno prelevati, totalmente o in parte, sui contributi destinati al fondo o alla Cassa di previdenza dell'azienda

qualora non ricorra l'applicazione degli articoli 197 e 198 del presente regolamento e se l'azienda ed il dipendente personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto-legge con ulteriori versamenti. In ogni caso però la parte di detti contributi a carico del datore di lavoro da versare alla Cassa nazionale non potrà essere inferiore a quella dovuta secondo il precitato art. 4. I diritti dei singoli inscritti o partecipanti al fondo o alla Cassa di previdenza saranno ridotti in relazione alla consistenza ed alle diminuite entrate del fondo o della Cassa di previdenza in conseguenza dei prelevamenti predetti.

Qualora di accordo fra l'azienda ed il dipendente personale si addivenga alla liquidazione del fondo o Cassa di previdenza, la quota spettante a ciascun inscritto sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come versamento facoltativo.

Art. 197.

Nel caso che l'ordinamento tecnico del fondo o della Cassa di previdenza istituito da un'azienda privata prima del 1° gennaio 1920 non consenta il prelevamento di cui nella prima parte del precedente articolo e l'azienda od il dipendente personale non possano sottostare al versamento dei contributi dovuti secondo l'art. 4 del decreto-legge oltre quelli già dovuti al fondo o Cassa, e non convenga procedere alla liquidazione del fondo o della Cassa, il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, su richiesta dell'azienda presentata entro il 31 maggio 1920, può proporre al ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale.

Perchè possa essere consentito l'esonero, il fondo o la Cassa di previdenza dovrà conseguire la personalità giuridica mediante Regio decreto, promosso dal ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, su conforme parere del Comitato permanente dalla previdenza e delle assicurazioni.

Per il conseguimento della personalità giuridica dovrà essere dimostrato:

1° il concorso delle condizioni prevedute nella prima parte del presente articolo e il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del fondo o della Cassa;

2° che le attività del fondo o Cassa di previdenza sono sufficienti a mantenere gl'impegni assunti;

3° che il fondo o Cassa di previdenza sono ordinati su basi tecniche;

4° che i contributi versati, ed in particolare le quote a carico del datore di lavoro, non sono in misura inferiore a quelle stabilite dall'art. 4 del decreto-legge;

5° che il fondo o Cassa garantiscono benefici non inferiori a quelli stabiliti dal decreto-legge;

6° che l'amministrazione del fondo o Cassa è demandata per la maggioranza a rappresentanti degli iscritti o partecipanti;

7° che nel caso di cessata partecipazione al fondo o Cassa prima della maturazione del diritto a pensione la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex-partecipante saranno versate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali a favore del partecipante medesimo e saranno considerate come versamenti facoltativi.

Art. 198.

I dipendenti di aziende private che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo il decreto-legge e per quali sia assicurato un trattamento di pensione nei casi di invalidità o di vecchiaia per mezzo di polizze di assicurazione emesse almeno sei mesi avanti il 1° gennaio 1920 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni o da imprese private autorizzate ad operare nel Regno, sono esonerati dall'obbligo dell'inscrizione alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali quando concorrano le seguenti condizioni:

1° che l'ammontare del premio non sia inferiore al contributo dovuto secondo l'art. 4 del decreto-legge o che in ogni caso la quota a carico del datore di lavoro non sia inferiore alla metà di tale contributo;

2° che la polizza garantisca una rendita, a decorrere da una età non superiore ai 65 anni, non inferiore a quella conseguibile secondo il decreto-legge ed un congruo trattamento per il caso di invalidità;

3° che entro il 31 maggio 1920 optino per la continuazione del contratto di assicurazione: l'opzione deve risultare da atto sottoscritto dagli assicurati e deve essere entro cinque giorni, notificata alla Cassa nazionale con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta.

Per conseguire l'esonero deve essere presentata analoga domanda al Ministero per l'industria, commercio e lavoro, il quale decide sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni.

Qualora non sussistano le condizioni per l'esonero dall'obbligo dall'inscrizione alla Cassa nazionale, l'assicurato, se le condizioni del contratto consentano il riscatto della polizza, ha diritto che il valore di riscatto sia versato alla Cassa nazionale con la forma dei versamenti facoltativi o altrimenti può richiedere che gli sia rilasciata una polizza liberata.

In caso di esonero dall'obbligo dell'assicurazione, l'Istituto di previdenza sociale può disporre che le polizze di assicurazione siano depositate entro il termine di cinque giorni di cui al n. 3 del presente articolo, presso l'Istituto stesso e che col proprio tramite sia eseguito il pagamento dei premi.

Art. 199.

Gli Istituti pubblici e le aziende private, che abbiano provveduto la trattamento di previdenza del proprio personale mediante l'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, devono, per quei dipendenti che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione, modificare entro il 30 giugno 1920 le convenzioni ed i contratti in corso in modo da renderli conformi alle disposizioni del decreto-legge e del presente regolamento. Se il contributo dovuto alla Cassa secondo la vigente convenzione sia superiore a quello dovuto secondo l'art. 4 del decreto-legge, la eccedenza sarà versata con le forme dei versamenti facoltativi.

In ogni caso la quota a carico del datore di lavoro non può essere inferiore a quella stabilita dal decreto-legge nè a quella dovuta secondo la vigente convenzione.

Art. 200.

Le disposizioni dell'art. 199 si applicano anche alle convenzioni stipulate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza per l'inscrizione dei dipendenti operai, agenti e impiegati alla Cassa nazionale di previdenza, semprechè non ricorrano le condizioni previste nell'art. 2, n. 4, del decreto-legge per l'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione.

L'applicazione dell'obbligo dell'assicurazione agli operai, agenti od impiegati preveduti nell'art. 2, n. 4, del decreto-legge e ai quali sia già per legge o per regolamento assicurato un trattamento di riposo inferiore a quello risultante dal decreto-legge, sarà, caso per caso, disposta con decreto Reale, promosso dal ministro della industria, il commercio ed il lavoro, dopo sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni: il decreto Reale determinerà pure i limiti e le condizioni alle quali l'applicazione è subordinata.

Art. 201.

Sui ricorsi in via amministrativa contro le decisioni prese dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'applicazione dei precedenti articoli, decide il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, sentito il Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni.

Art. 202.

Per gli inscritti alla Cassa invalidi per la marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del decreto-legge, saranno applicate le seguenti norme:

1° se l'inscritto abbia diritto alla pensione secondo il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente la Cassa degli invalidi

della marina mercantile, i versamenti eseguiti in conformità del decreto-legge saranno liquidati con le norme dell'art. 32 del decreto-legge saddetto;

2° se l'inscritto non abbia diritto alla pensione secondo il precitato decreto-legge saranno computati, agli effetti del numero di quindicine stabilito per il diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia secondo il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, anche i periodi di contribuzione alla Cassa invalidi; ma la misura della pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata in base ai contributi effettivamente versati alla Cassa stessa secondo le disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603;

3° le vedove e gli orfani hanno diritto al sussidio di cui nell'art. 9 del decreto-legge, qualora non sia ad essi liquidato alcun sussidio a carico della Cassa invalidi o sia liquidato un sussidio in misura inferiore a quella prevista dal citato art. 9.

Art. 203.

Per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, pei quali è stabilito un trattamento di previdenza dalla legge 14 luglio 1912, n. 835, e dal decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, se l'azienda abbia provveduto all'anzidetto trattamento per mezzo dell'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza, la quota di contributi nella misura del 4 0[0 di cui al n. 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge sarà versata nel « Fondo assicurati obbligatori » ai fini ed agli effetti dell'assicurazione obbligatoria: se invece l'azienda abbia provveduto per mezzo di Casse proprie approvate in conformità della citata legge si applicheranno le disposizioni degli articoli 196, 197 e 198.

Art. 204.

Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del decreto-legge, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, sono prelevati sulla somma annualmente versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. A tal fine sono rilasciate agli operai predetti le rispettive tessere a cura dei competenti Istituti provinciali di previdenza sociale, i quali provvedono, con le norme che saranno stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere o ad inscrivere sulle tessere stesse i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, determinati in base alle tabelle dei salari medi di cui all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo e il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti provinciali ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli istituti provinciali invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo, e la Cassa nazionale provvederà al prelevamento di cui nella prima parte del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno superi il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà prelevata sul versamento dell'anno successivo ed eventualmente sul fondo di cui all'articolo seguente: se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad uno solo tra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti dal presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti.

Art. 205.

Le somme residue dopo i fatti prelevamenti, di cui nel precedente articolo, saranno assegnate al fondo di invalidità e vecchiaia a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1912, n. 361. Con esso fondo sarà provveduto all'erogazione:

1° degli assegni vitalizi agli operai già pensionati all'entrata in vigore del decreto-legge;

2° di sussidi o assegni vitalizi agli operai che divengano invalidi prima di conseguire il diritto alla pensione di invalidità secondo il decreto-legge;

3° di sussidi o assegni vitalizi agli operai i quali, avendo superata l'età di 65 anni all'entrata in vigore del decreto-legge, non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia secondo il decreto-legge;

4° di sussidi o assegni vitalizi agli operai in genere pei quali non possa essere liquidata la pensione di invalidità o vecchiaia secondo il decreto legge;

5° di sussidi di integrazione delle pensioni liquidate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

6° di sussidi per le malattie professionali di cui nel terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739.

Le norme per l'amministrazione e il funzionamento del fondo saranno stabilite con speciale regolamento, che sostituirà quello approvato con Regi decreti 4 febbraio 1912, n. 183 e 9 febbraio 1913, n. 125, e quello previsto dal quinto comma del precitato articolo 13.

TITOLO XIV.

Disposizioni transitorie.

Art. 206.

Entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento i funzionari dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, all'uopo delegati dal Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro a norma dell'art. 133, e nelle Provincie per le quali non sia possibile questa delegazione, i prefetti, con avviso affisso all'albo delle prefetture e pubblicato nei giornali più diffusi della Provincia, invitano le organizzazioni professionali aventi sede e funzionanti nella Provincia, le quali ritengano di avere i requisiti richiesti per essere inscritte negli elenchi di cui al precitato articolo 133, a presentare la domanda di inscrizione con i necessari documenti entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

Entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei trenta assegnati nell'avviso predetto il funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro e il prefetto, forma gli elenchi delle organizzazioni dei datori di lavoro e degli assicurati della Provincia e li pubblica mediante affissione all'albo della prefettura per quindici giorni, entro i quali le organizzazioni comunque interessate possono presentare ricorso contro la formazione degli elenchi.

Scaduti i quindici giorni di cui al comma precedente, nella quindicina successiva il funzionario dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro o il prefetto esamina gli eventuali ricorsi, modifica ove occorra gli elenchi, li trasmette, insieme alle domande d'inscrizione, con i relativi documenti e con gli eventuali ricorsi presentati, al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro per la formazione degli elenchi definitivi per la Provincia a norma dell'articolo 137.

Art. 207.

Approvati gli elenchi delle organizzazioni il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro invita le organizzazioni dei datori di lavoro e di assicurati obbligatori di ciascuna Provincia a procedere entro il termine da esso indicato alla designazione dei loro rispettivi rappresentanti nel Comitato direttivo dell'Istituto provinciale di previdenza.

I membri così nominati per la prima volta scadono d'ufficio il 30 giugno 1923.

Per la designazione si osservano le disposizioni dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 208.

Il primo presidente della Corte d'appello, entro un mese dall'approvazione degli elenchi, invita, con le norme indicate nell'articolo 146, le organizzazioni dei datori di lavoro e degli assicurati obbligatori a designare ciascuna quattro nomi per la nomina dei loro rispettivi rappresentanti, due effettivi e due supplenti, nelle Commissioni arbitrali di prima istanza di cui all'art. 26 del decreto-legge. I membri così nominati scadono d'ufficio il 30 giugno 1923.

Art. 209.

Nel primo anno di applicazione dell'assicurazione secondo le disposizioni dell'art. 210, secondo comma, per tutte le aziende per le quali sia dai Comitati direttivi dei competenti Istituti provinciali di previdenza sociale ritenuto opportuno, la misura dei contributi di assicurazione sarà determinata in base a tabelle provvisorie di salari medi formate dagli stessi Comitati direttivi entro il 30 giugno 1920.

Le tabelle provvisorie di salari medi sono pubblicate nei modi stabiliti nell'art. 45, ma non sono soggette al ricorso preveduto nell'art. 46.

Esse continuano ad avere effetto alla fine dell'anno di cui nel primo comma a meno che in precedenza non siano rivedute e rese definitive dal Comitato direttivo dell'istituto provinciale di previdenza, nel qual caso saranno ad esse applicabili tutte le disposizioni del capo III del titolo III del presente regolamento.

Art. 210.

Entro il 30 giugno 1920 ciascun datore di lavoro che abbia alle sue dipendenze persone obbligate all'assicurazione deve richiedere all'ufficio competente le tessere corrispondenti.

L'obbligo del pagamento dei contributi e dell'applicazione delle marche incomincia col primo periodo normale di paga scadente dopo il 1° luglio 1920.

Art. 211.

Entro il 30 giugno 1920 gli istituti provinciali di previdenza devono provvedere, ove occorra, a formare e trasmettere al ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, le tabelle delle giornate lavorative in media occorrenti per la razionale coltivazione di un ettaro di terreno nelle varie zone della loro circoscrizione.

Art. 212.

Nel caso di morte o di dimissioni di componenti il primo Consiglio di amministrazione della Cassa, formato nel modo indicato nel quarto comma dell'art. 15 del decreto-legge sarà provveduto alla loro sostituzione, fino alla normale scadenza d'ufficio del Consiglio stesso, con la stessa procedura determinata nel predetto comma dell'art. 15.

Art. 213.

Le persone inscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670, 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, le quali, al momento della inscrizione avevano età superiore ai 65 anni, ma inferiore a 70, o quelle, qualunque sia la loro età, che posteriormente alla inscrizione siano state riconosciute invalide, saranno ammesse alla liquidazione della pensione con decorrenza dalla data della domanda, o dallo inizio della invalidità, ma in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 1920, purchè possano far valere almeno 24 contributi quindicinali, comprendendosi tra questi anche i contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali sudricordati.

Art. 214.

In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona inscritta obbligatoriamente alla Cassa in forza dei decreti Luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata obbligatoriamente a termini del decreto-legge, sarà corrisposto alla famiglia l'assegno mensile di cui all'art. 9 di tale decreto.

Per il conferimento di tale assegno resta abolito ogni altro diritto derivante alla famiglia dalla inscrizione alla Cassa nazionale.

Nel caso in cui la persona inscritta obbligatoriamente alla Cassa durante il periodo ausiliario, non sia compresa nelle categorie di assicurati obbligatori secondo il decreto-legge, o non lasci persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1917, n. 376, il rimborso delle somme versate nel ruolo dei contributi riservati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: **FERRARIS.**

Il numero 303 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1698;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1070;

Visto il decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e reso esecutivo l'atto addizionale alla convenzione 29 novembre 1919 stipulato il 30 gennaio 1920 fra il Ministero dei lavori pubblici ed il Consorzio nazionale per la realizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra, costituito con decreto Luogotenenziale 19 giugno 1919, n. 1070.

Art. 2.

L'atto addizionale 30 gennaio 1920 è esente, come la convenzione 29 novembre 1919, da tassa di bollo, da diritto d'archivio e di segreteria, e sarà registrato col diritto fisso di lire tre.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER — TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, e le successive modificazioni;

Visti i decreti 15 giugno 1918, n. 798, 16 ottobre 1919, n. 1957, e 21 novembre 1919, n. 2143;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I limiti di età per la permanenza in servizio attivo dei generali dell'esercito, sono stabiliti come segue:

68 anni, per i tenenti generali;
65 anni, per i maggiori generali;
62 anni, per i brigadieri generali.

Il limite di 68 anni si estende ai maggiori generali del ruolo tecnico di artiglieria, ai maggiori generali medici ed ai maggiori generali commissari, ed il limite di 65 anni è applicato anche ai brigadieri generali del ruolo ora detto ed a quelli del corpo sanitario e del corpo di Commissariato militare.

Art. 2.

Agli ufficiali generali tenuti nei ruoli transitoriamente con funzioni del grado inferiore, è applicato il limite di età stabilito per il grado inferiore stesso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° aprile 1920, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — ALBRICCI

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA

Il numero 322 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di fronte alle esigenze dei servizi di tenere per quanto possibile al completo il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie giusta i ruoli organici in vigore;

Considerato che il concorso bandito in applicazione del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 60, potrà dare il suo risultato non prima di sei mesi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che avendo compiuto, o dovendo compiere entro il 30 novembre 1920, sessantacinque anni di età e quaranta di servizio, dovranno essere collocati a riposo a norma del capoverso dell'art 21 del decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, saranno collocati a riposo gradatamente, nel termine di otto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei bisogni del servizio, secondo il giudizio del ministro della giustizia.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1920.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — MORTARA.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2659 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle leggi sull'emigrazione approvato con R. decreto 10 luglio 1901, n. 375;

Visto il R. decreto 14 marzo 1909, n. 130 che modifica il titolo IV del regolamento per l'esecuzione della legge sull'emigrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col ministro dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il periodo di anni tre dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Commissariato generale della emigrazione, sentito il Comitato permanente, ha la facoltà di ammettere in servizio di trasporto transoceanico di emigranti, qualora concorrano circostanze eccezionali, anche i piroscafi di compagnie nazionali e di armatori o noleggiatori nazionali, che non soddisfino a tutte le condizioni richieste dal comma secondo dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1909, n. 130.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1919.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — DE VITO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui è data facoltà al ministro del tesoro, di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e di cinque anni all'interesse annuo del 5 010;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1919, n. 90669, col quale fu autorizzata dal 1° ottobre 1919 al 31 marzo 1920 una ottava emissione di detti buoni;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1920 al 30 settembre detto, avrà luogo una nona emissione di buoni triennali e quinquennali delle serie di L. 200, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000 alle condizioni di cui all'art. 3 del Regio decreto 5 maggio 1916, n. 505, e all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 24 dicembre 1916, n. 1811.

I buoni triennali avranno la scadenza di rimborso al 1° aprile 1923 e quelli quinquennali il 1° aprile 1925.

Art 2.

I titoli emessi in esecuzione di questo decreto, porteranno come speciale distintivo di emissione otto stellette in nero a cinque punte così nel recto dei buoni, lateralmente alla leggenda « Buono del tesoro triennale » oppure « Buono del tesoro quinquennale » come nel recto e nel verso delle cedole.

Sono approvati per i buoni suddetti i qui uniti modelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 marzo 1920.

Il ministro: LUZZATTI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 ottobre 1919 che determina le norme per l'assunzione in servizio, mediante concorso per titoli, ai posti di ragioniere e di ufficiale di ragioneria d'ultima classe nelle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1919, col quale venne indetto un concorso per titoli a n. 99 posti di ragioniere di 4ª classe, a n. 36 posti di ufficiali di ragioneria di 6ª classe nelle Intendenze di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1919, con cui venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso per titoli indetto col decreto Ministeriale 31 ottobre 1919;

Vista la relazione in data 26 febbraio presentata dal presidente della Commissione suddetta;

Determina:

Art. 1.

Sono approvate le unite graduatorie (allegati *A* e *B*) dei vincitori del concorso per titoli ai posti di ragioniere e di ufficiale di ragioneria di ultima classe nelle Intendenze di finanza, proposte dalla Commissione nominata col decreto Ministeriale 8 novembre 1919.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del decreto Ministeriale 23 ottobre 1919 sono approvati gli uniti elenchi (allegati *C* e *D*) dei candidati che, nelle rispettive categorie, ottennero, dopo i vincitori, le migliori classifiche.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 febbraio 1920

Il ministro: SCHANZER.

Allegato A.

Vincitori del concorso pei posti di ragioniere di ultima classe.

Invalidi di guerra (1).

1. Montevecchi Cesare, 87 — 2. Silvestrini Tullio, 81 — 3. Lamarca Salvatore, 78 — 4. La Ricca Paolo, 76 — 5. Solarino Antonio, 76 — 6. Bonfanti Cesare, 76 — 7. Russo Antonino, 76 — 8. Corradi Umberto, 74 — 9. Vassallo Giuseppe, 74 — 10. Luca Francesco, 71 — 11. Gianuò Vito, 70 — 12. Lomonaco Enrico, 69 — 13. Fresa Riccardo, 68 — 14. Liguori Luigi, 68 — 15. Parmeggiani Arnaldo, 67 — 16. Miccichè Raffaele, 67 — 17. Riccouti Antonio, 67 — 18. Nicolicchia Vincenzo, 66 — 19. Cavalcanti Fidalmo, 66 — 20. Caso Jesus, 65 — 21. Sisinni Ferdinando, 64 — 22. La Loggia Gaetano, 64 — 23. Spotorno Giovanni, 64 — 24. D'Amico Sebastiano, 64 — 25. Cassinari Mario, 63 — 26. Fiori Luigi, 63 — 27. Rigamonti Alessandro, 63 — 28. De Filippis Matteo, 63 — 29. Polo Luigi, 62 — 30. Gaveglia Luigi, 62 — 31. Manno Vincenzo, 62 — 32. Milo Pasquale, 61 — 33. Alagona Giovanni, 61.

Orfani di combattenti (1).

1. Governale Attilio, 64.

Combattenti (1).

2. Mengani Raniero, 105 — 3. Lalli Ottorino, 98 — 4. Paoletta Carlo, 95 — 5. Barucchi Enrico, 90 — 6. Nascè Giuseppe, 89 — 7. Como Giuseppe, 88 — 8. Costantini Enrico, 87 — 9. De Rose Raimondo, 86 — 10. Salsi Ciro, 85 — 11. Lo Vecchio Giuseppe, 84 — 12. Arini Sante, 84 — 13. Berni Alfredo, 84 — 14. Annassari Oronzo, 84 — 15. Labruna Antonio, 83 — 16. Pietrantoni Giuseppe, 83 — 17. Leorato Tullio, 82 — 18. Sciurca Giovanni, 82 — 19. Malandri Luigi, 82 — 20. Galati Giovanni, 82 — 21. Lombardo Attilio, 82 — 22. Lomaglio Alfonso, 81 — 23. Gallo Alfonso, 80 — 24. Torresi Gino, 80 — 25. Jannarone Luigi, 80 — 26. Fontana Lorenzo, 79 — 27. Del Dottore Pacifico, 79 — 28. Mancuso Giuseppe, 79 — 29. Pagani Eugenio, 79 — 30. Jappichino Carmelo, 79 — 31. Sonnino Araldo, 79 — 32. Guerrieri Achille, 78 — 33. Negri Reno, 78.

Impiegati del Ministero del tesoro e di Uffici dipendenti (1).

1. Pedetti Odoardo, 82 — 2. Proja Giovanni, 81 — 3. Jozzelli Arrigo, 81 — 4. Calitri Nicola, 79 — 5. Bruno Nicolò, 77 — 6. Catucci Alberto, 76 — 7. Chini Mario, 72 — 8. Burlando Carlo, 72 — 9. Arfè Ferdinando, 70 — 10. Gioia Giovanni, 70 — 11. Mastrosimone Giuseppe, 68 — 12. Parrella Augusto, 66 — 13. Napi Emanuele, 65 — 14. Caratozzolo Sante, 63.

Avventizi di ragioneria (1).

15. Servadio Cesare, 78 — 16. Langiu Sebastiano, 75 — 17. Catucci Nicola, 75 — 18. De Jorio Arturo, 73 — 19. Terzani Gino, 73 — 20. Festa Federico, 72 — 21. Fares Dario, 72 — 22. Bianco Pierino, 72 — 23. Setragno Giovanni, 70 — 24. Mariani Giuseppe, 70 — 25. Totaro Manfredi, 69 — 26. Ferrante Berardino, 68 — 27. Targiani Elviro, 68 — 28. Greco Giovanni, 66 — 29. Tagliacarne Guido, 64 — 30. Carbone Ercolino, 64 — 31. Gnerri Antonia, 64.

Estranei (1).

32. Traina Salvatore, 89 — 33. Ceruti Silvio, 89.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Allegato B.

Vincitori del concorso pei posti di ufficiale di ragioneria di ultima classe.

Invalidi di guerra (1).

1. Rossi Oliviero, 81 — 2. Chirici Nello, 80 — 3. Perfetti Leone, 78 — 4. Palla Mario Ranieri, 77 — 5. Bernardi Mario, 77 — 6. Abbondanza Ultimo, 74 — 7. Savino Carmelo, 72 — 8. Fontanarosa Luigi, 72 — 9. Antenore Guglielmo, 71 — 10. Dalla Mora Angelo 71.

Combattenti (1).

1. Leorato Tullio, 90 — 2. Gaudioso Amilcare, 89 — 3. Cattaneo Luigi, 89 — 4. Leo Giuseppe, 87 — 5. Russotti Salvatore, 87 — 6. Bando Giuseppe 85, — 7. Costantini Andrea, 85.

Avventizi di ragioneria (1).

1. Corbia Armida, 93 — 2. Catucci Nicola, 92 — 3. Cigna Santa, 90 — 4. Marianelli Egle, 90 — 5. Selli Assunta, 90 — 6. Gallo Armida, 88.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Allegato C.

Concorso ai posti di ragioniere di ultima classe.

Invalidi di guerra.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ottennero le migliori classifiche (2).

1. Di Marino Raffaele, 61 — 2. Cucchiara Giuseppe, 61 — 3. Crini Gesualdo, 61 — 4. Giacomarro Gaspare, 61 — 5. Cau Vincenzo, 61 — 6. Cicero Arturo, 61 — 7. Savino Carmelo, 60 — 8. Musto Ubaldo, 60 — 9. Zambrano Camillo, 60 — 10. Bellina Giuseppe, 60 — 11. Calotta Ferdinando, 60 — 12. Giuffrida Salvatore, 60.

Combattenti.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ebbero le migliori classifiche (2).

1. Servadio Cesare, 78 — 2. Miretti Giovanni, 78 — 3. Russo Alberto, 78 — 4. Coltraro Giovanni Battista, 78 — 5. Giganti Alfredo, 78 — 6. Giannettoni Ernesto, 78 — 7. Broggi Nestore, 78 — Giuriato Augusto, 77 — 9. Mangiò Antonio, 77 — 10. Esposito Guglielmo, 77 — 11. Costantini Andrea, 77 — 12. Antoci Arturo, 77 — 13. Casella Basilio, 77 — 14. Barrabini Mario, 77 — 15. Milone Giuseppe, 77 — 16. Bargoni Ferruccio, 77 — 17. Carpanzano Vincenzo, 77 — 18. Campo Angelo, 76 — 19. Bando Giuseppe, 76 — 20. Picciurro Salvatore, 76 — 21. D'Amato Ferdinando, 76 — 22. De Sanctis Vittorio, 76 — 23. Ricciardelli Alberto, 76 — 24. Festa Federigo, 76 — 25. Fazio Oreste, 76 — 26. Cappitelli Gaspare, 76 — 27. Condorelli Carmelo, 76 — 28. Grilli Alessandro 76 — 29. Impellettieri Ignazio, 76 — 30. Baraboschi Arturo, 76 — 31. Ziliani Emilio, 75 — 32. Sapienza Orazio, 75 — 33. Varvelli Pietro, 75 — 34. Garofalo Dionisio, 75 — 35. Restaino Giuseppe, 75 — 36. Lattuca Giuseppe, 74 — 37. Jacchi Francesco, 74 — 38. Gattai Cesare, 74.

Estranei.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ottennero le migliori classifiche (2).

1. Soria Luciano, 88 — 2. Bennici Marcello, 88 — 3. Termini Luigi, 87 — 4. Fusco Corradino, 87 — 5. Mastronardi Virgilio, 87 — 6. Pedone Rosario, 87 — 7. Barbieri Elvira, 86 — 8. Jacono Gerardo, 86 — 9. Trevisi Clemente, 86 — 10. Di Giorgi Ernesto, 85 — 11. Romano Amalia, 85 — 12. Zambelli Mario, 85 — 13. Larocca Emilio, 85 — 14. Siruco Enrico, 85 — 15. Maggio Luigi, 85 — 16. Sangirardi Domenico, 84 — 17. Lenti Adelaide, 84 — 18. Rapolo Tullio, 84 — 19. Bellina Gemma, 84 — 20. Grillo Rosario, 84 — 21. Romeo Santa, 83 — 22. Ballarino Guido, 83 — 23. Moscati Vincenzo, 83 — 24. Muti Gabriele, 83 — 25. Morabito Domenico, 83 — 26. Manfredi Luigi, 83 — 27. Serpi Salvatore, 83 — 28. Corona Giuseppe, 83 — 29. Pace Emanuele, 82 — 30. Ferace Vincenzo, 82 — 31. Franchi Gio Battista, 82 — 32. Castelli Gino, 82 — 33. Valenti Antonino, 83 — 34. Arnone Calcedonio, 81 — 35. Speroni Vittorio, 81 — 36. Di Bello Giovanni, 81 — 37. Lenti Amalia, 81 — 38. Bruno Francesco, 81 — 39. Ferlazzo Ciano Antonino, 81 — 40. Scorsone Calogero, 81 — 41. Mauri Vincenzo, 80 — 42. Spotorno Guido, 80 — 43. Occhipinti Pietro, 80 — 44. Giusta Agostino, 80.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

Allegato D.

Concorso ai posti di ufficiale di ragioneria.

Invalidi di guerra.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ottennero le migliori classifiche (2).

1. Greco Gerardo, 70 — 2. Merlo Vincenzo, 70 — 3. Bosci Egidio, 69 — 4. Rampone Oreste, 63 — 5. Rogier Francesco, 65 — 6. Cassata Vito, 65 — 7. Spalletta Nicola, 65 — 8. Lanfranchi Giacomo, 64 — 9. Ferrara Eduardo, 64 — 10. Novarese Maggiorino, 63 — 11. Nigro Antonio, 63 — 12. Fiandaca Liborio, 63.

Combattenti.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ottennero le migliori classifiche (2).

1. Festa Federigo, 83 — 2. Cesarò Enrico, 83 — 3. Restaino Giuseppe, 82 — 4. Premoli Alberigo, 81 — 5. Marzo Alfredo, 81 — 6. Rovero Giovanni, 80 — 7. Puglisi Giuseppe, 80 — 8. Giuliana Alfredo, 80 — 9. Bonfiglio Giuseppe, 79 — 10. Morgante Lanfranco, 79 — 11. Montanelli Duilio, 78 — 12. Rallo Leonardo, 78 — 13. Calvani Bruno, 77 — 14. Lesen Aldo, 77 — 15. Pizzardi Gaspare, 76 — 16. Cavalieri Filippo, 76 — 17. Mattiolo Vittorio, 76 — 18. Bordonaro Angelo, 75 — 19. Rizzo Pietro, 75.

Avventizi di ragioneria.

Elenco dei candidati che dopo i vincitori ottennero le migliori classifiche (2).

1. Bezzi Pia, 83 — 2. Giorgi Edgardo, 83 — 3. Monfrinotti Emma, 83 — 4. Kalb Carlotta, 82 — 5. Marzo Alfredo, 81 — 6. Orvieto Ugo, 81 — 7. Rovero Giovanni, 80 — 8. Pilo Mariangela, 80 — 9. Terruggi Bianca, 80 — 10. Giorgi Vincenzo, 80 — 11. Carbone Ercolino, 78 — 12. Tagliacarne Guido, 78 — 13. Lampò Letterio, 78 — 14. Molino Maria, 78 — 15. D'Iuzi Fatima, 77 — 16. Maitilasso Pasqualina, 76 — 17. Corella Augusto, 76 — 18. Randi Tonina, 75 — 19. Albano Raimondo, 75 — 20. Lo Presti Elena, 75.

Il ministro del tesoro: SCHANZER.

(1)

Art. 1.

(Decreto Ministeriale 23 ottobre 1919).

I posti vacanti nei gradi di ragioniere e di ufficiale di ragioneria del ruolo del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza saranno conferiti in base a concorso per titoli con le norme seguenti:

Nel grado di ragioniere.

Per un terzo agli invalidi della guerra scelti fra i designati dell'Opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481, e che posseggano l'idoneità fisica necessaria e sufficiente per poter esercitare utilmente le funzioni del posto cui aspirano.

Per un terzo nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Per un terzo nell'ordine di precedenza seguente:

c) ai funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti;

d) agli avventizi delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a coloro che, già in servizio nelle dette ragionerie in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi;

e) a coloro che, come appartenenti al corpo delle guardie di finanza, abbiano prestato, durante la guerra, servizio presso le ragionerie delle Intendenze di finanza per non meno di un anno continuamente;

f) agli estranei.

Tutti i concorrenti debbono possedere almeno la licenza d'Istituto tecnico o liceale.

Gli invalidi di guerra ed i combattenti non dovranno avere oltrepassato l'età di anni quaranta alla data del presente decreto.

Tutti gli altri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) pei quali nessun limite di età è imposto, non dovranno avere oltrepassato i trentacinque anni alla data del presente decreto.

Nel grado di ufficiale di ragioneria.

Per un terzo, giusta il testo unico approvato con Regio decreto 17 novembre 1912, n. 1329, agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali designati dal Ministero della guerra.

Per un terzo agli invalidi di guerra, tenuto conto però delle nomine già fatte, e giusta la citata legge 25 marzo 1917, n. 481, e relativo regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1158.

Per il rimanente terzo, per metà nell'ordine di precedenza seguente:

a) agli orfani di guerra;

b) a coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Per metà nell'ordine di precedenza seguente:

c) ai funzionari del Ministero del tesoro e degli uffici da esso dipendenti;

d) agli avventizi delle ragionerie delle Intendenze di finanza ed a coloro che, già in servizio nelle dette ragionerie in qualità di avventizi, abbiano dovuto, durante la guerra, lasciare l'Amministrazione perchè chiamati alle armi.

e) a coloro che, come appartenenti al corpo delle guardie di finanza, abbiano prestato durante la guerra servizio presso le ragionerie delle Intendenze di finanza per non meno di un anno continuamente:

f) agli estranei.

Tutti i concorrenti debbono possedere la licenza tecnica, o ginnasiale od altro titolo equipollente. Però per gli avventizi e per gli appartenenti al corpo delle guardie di finanza, il titolo di studio potrà essere sostituito da un'attestazione dell'Intendente di finanza e del ragioniere capo dell'Intendenza di finanza presso cui prestano od hanno prestato servizio comprovante la loro idoneità al posto di ufficiale di ragioneria.

Gli invalidi di guerra ed i combattenti non dovranno avere oltrepassato l'età di anni quaranta alla data del presente decreto. Tutti gli altri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere *c*) e *d*) pei quali nessun limite di età è imposto, non dovranno avere oltrepassato i trentacinque anni alla data del presente decreto.

(2).

Art. 4.

(Decreto Ministeriale 23 ottobre 1919).

Qualora taluno dei vincitori del concorso rinunciasse al posto o

venisse dichiarato dimissionario per non avere assunto servizio nel termine assegnato, potrà provvedersi alla sostituzione con la nomina di altrettanti concorrenti che, nelle rispettive graduatorie, immediatamente susseguono in ordine di merito.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, n. 495, che autorizza l'emissione di buoni di cassa a corso legale del valore nominale da L. 1 e 2;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1914, n. 103367 che stabilisce i segni distintivi caratteristici dei predetti buoni di cassa e veduta la modifica apportata dal successivo decreto Ministeriale 28 dicembre 1917, n. 334481 per quanto riguarda la firma del cassiere speciale;

Considerato che occorre provvedere alla fabbricazione di buoni di cassa da lire due per il fondo di scorta occorrente per il cambio di quelli logori e danneggiati che saranno ritirati dalla circolazione.

DETERMINA:

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di buoni di cassa da L. 2 per l'importo di cinquanta milioni di lire occorrente per il fondo di scorta pel cambio dei logori e danneggiati che saranno ritirati dalla circolazione.

Tali buoni di cassa avranno i segni distintivi e caratteristici stabiliti coi decreti Ministeriali 19 agosto 1914, n. 103367, e 28 dicembre 1917, n. 334481, con la modificazione che in luogo della firma del cessato delegato della Corte dei conti, Pompeo Righetti, porteranno quella dell'attuale delegato Wolfango Porena.

Essi saranno in numero di venticinque milioni, e verranno ripartiti in venticinque serie distinte coi numeri dal 101 al 125 inclusivi, ciascuna delle quali comprenderà un milione di buoni di cassa numerati progressivamente da 1 a 1.000.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 14 marzo 1920.

Il ministro: SCHANZER.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i Regi decreti 13 luglio 1919 n. 1177 e 25 novembre 1919 n. 2200;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1920;

In esecuzione dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225;

Decreta:

Art. 1.

Tutti i Comitati, associazioni, patronati, o comunque Enti privati che nel Regno e nelle Provincie che saranno annesse si occupano con qualsiasi mezzo e modo di assistere materialmente o moralmente i già combattenti che per le loro condizioni fisiche ed economiche abbiano bisogno di speciali cure ed aiuti, debbono, per essere registrati ai fini del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225, farne domanda al Ministero del tesoro (Servizio per l'assistenza militare) non più tardi del 30 aprile p. v.

Art. 2.

Alla domanda dovrà essere allegata copia dello statuto ed una breve relazione dalla quale si rilevi:

a) la speciale forma di assistenza che l'Ente ha già attuato e che si propone di attuare;

b) il funzionamento e l'attività spiegata;

c) i mezzi di cui si serve per conseguire lo scopo prefisso.

Art. 3.

Il Ministero, sulle direttive date dalla Commissione Ministeriale di cui all'art. 3 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225, dopo sommaria istruzione e sentito il prefetto, presidente del Consiglio direttivo dell'Ufficio provinciale per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, competente per territorio, registrerà l'Ente nello speciale libro che sarà tenuto presso il Servizio per l'assistenza militare, ai fini dell'art. 2 del R. decreto 4 novembre 1919, n. 2225.

L'elenco degli Enti registrati, sarà mensilmente pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero e sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 4.

Il Ministero potrà negare la registrazione anche senza esporne i motivi.

Contro il provvedimento, è ammesso reclamo presso la Commissione Ministeriale la quale delibera in modo definitivo.

Art. 5.

Gli Enti che alla data del presente decreto siano già stati eretti in Ente morale o riconosciuti ai sensi del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, saranno di diritto registrati presso il Ministero, su semplice domanda dell'Ente stesso, corredata di copia del relativo decreto di riconoscimento.

Art. 6.

Gli Enti che si costituiranno dopo la data del presente decreto e che intendono essere registrati, debbono sottoporre preventivamente all'approvazione del Ministero lo statuto costitutivo, fornendo ogni altro elemento che si riterrà opportuno.

Quelli, che vogliano anche essere eretti in Ente morale, debbono inoltre presentare al Ministero del tesoro (Servizio per l'assistenza militare) tutti i documenti necessari, analogamente a quanto è previsto dalle leggi vigenti per la beneficenza pubblica.

Art. 7.

All'esecuzione del presente decreto, provvederà il Servizio per l'assistenza militare. Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 febbraio 1920.

SCHANZER.

OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'articolo 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Coppola comm. Francesco, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. dott. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente,

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza:

Vista la richiesta del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pro-combattenti, depositata nella segreteria di questo Collegio il 9 gennaio p. p. e debitamente comunicata a mezzo di lettera raccomandata al priore della Confraternita di San Giovanni in Rignano Flaminio, sig. Renzetti Emanuele, come risulta dall'annessa ricevuta di ritorno;

Premesso che, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale pro-combattenti in adunanza del 9 ottobre 1919 ha deliberato di richiedere a questo Collegio centrale il trasferimento al patrimonio dell'Opera dei fondi rustici di proprietà della Confraternita di San Giovanni, del comune di Rignano Flaminio denominati Valle Noce, Salvatuccio, Sant'Abbondio e La Forma, esattamente descritti nell'allegata copia di deliberazione in corrispondenza del pur allegato certificato catastale 5 novembre 1919: terreni poco distanti dal centro abitato e sparsi nel territorio di detto Comune, tutti di

natura vulcanica, ad eccezione dell'ultimo (La Forma) che è di natura argillosa; terreni ottimi, profondi, fertili, quelli in contrada Salvatuccio e La Forma, mediocri gli altri due. Viene rilevato dal Consiglio ad eccezione del fondo La Forma, coltivato attualmente ad ortaggi intensivamente, tutti gli altri sono coltivati ad ortaggi estensivamente, secondo il comune turno triennale, da coloro cui sono stati dati in fitto;

Ritenuto che il suddetto Consiglio ha presentato il progetto di trasformazione dei detti fondi, dal quale apparisce che i terreni sono realmente suscettivi di importanti trasformazioni culturali.

Che la Confraternita cui è stata debitamente comunicata la richiesta di cui trattasi, nulla ha eccepito sul merito;

Che pertanto, per l'accoglimento della richiesta di cui trattasi concorrono i requisiti voluti dal regolamento legislativo n. 55 de 16 gennaio 1919, e cioè la pertinenza dei fondi ad un Ente pubblico, quale è la Confraternita di San Giovanni, e la suscettività di importanti trasformazioni culturali;

Visti gli articoli 10 del regolamento legislativo e 7 del regolamento approvato con R. decreto 1612 del 22 agosto 1919;

Ordina:

il trasferimento al patrimonio dell'Opera nazionale pro combattenti dei fondi rustici sopraindicati, di proprietà della Confraternita di San Giovanni di Rignano Flaminio.

Dispone che questa ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 del mese di febbraio 1920.

Nonis, estensore — *Coppola* — *Gatti* — *Frizi* — *Zattini* — *Antonio Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 5 febbraio 1920.

Antonio Castellani, segretario.

Copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 9 febbraio 1920.

Il segretario del Collegio centrale: *Castellani*.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 27 marzo 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	79.75	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 58	—

Corso medio dei cambi

del giorno 27 marzo 1920 (art. 39 Codice di commercio).

Parigi 139 50 — Londra 78,95 — Svizzera 348,45 — Spagna . . . — New York 20,00 — Oro 313,02.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il giorno 21 marzo 1920 in Roviano, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali.

Con R. decreto del 15 gennaio 1920:

Picchiotti Teresio, applicato tecnico nei monopoli industriali, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° ottobre 1919.

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (2ª pubblicazione). (El. n. 30).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 — Data della ricevuta: 7 luglio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Micillo Eduardo fu Pietro (pos. n. 675361) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 1400 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 6 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Sassari — Intestazione della ricevuta: Frassetto Giovanni, sindaco di Sorso (pos. n. 646225) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita Prestito nazionale 5 0[0 capitale L. 3000 — Decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 45 — Data della ricevuta: 30 dicembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione della ricevuta: Parolai Egisto Vittorio fu Luigi (pos. n. 695342) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 175 — Consolidato 3,50 0[0 categoria A — Decorrenza 1° gennaio 1918.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (E. n. 32).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 440 — Data della ricevuta: 21 novembre 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: De Vanna Michele fu Domenico (pos. n. 631250) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita: L. 220 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1919.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 marzo 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 35). **2ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fate dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	23034	3 50	Vallenzasca Giovanni, Giulio, Carlo, Emilio, *Margherita* e Rosa fu Emilio, gli ultimi cinque minori sotto la patria potestà della madre Allegra Teresa fu Giovanni, ved. Vallenzasca, domic. ad Arona (Novara)	Vallenzasca Giovanni, Giulio, Carlo, Emilio, *Giulia* e Rosa fu Emilio, ecc. come contro
»	279790	91 —	*Valenzasca Margherita* Giovanni, Giulio, Carlo, Rosa ed Emilio fu Emilio, minori sotto la patria potestà della madre Allegra Teresa, ved. di *Valenzasca* Emilio, domic. ad Arona (Novara)	*Vallenzasca Giulia* Giovanni, Giulio, Carlo, Rosa ed Emilio fu Emilio, minori sotto la patria potestà della madre Allegra Teresa, ved. di *Vallenzasca* Emilio, domic. ad Arona (Novara)
5 0/0	102322	500 —	*De Cesare* Nicola di *Cesare*, domic. a New York (S. U. A.)	*Di Cesare* Nicola di *Antonio*, dom. a New York (S. U. A.)
3,50 0/0	224014	70 —	Pera *Alessandrina* fu Giovanni Maurizio, domic. a Villar Focchiardo (Torino)	Pera *Maria-Alessandrina* fu Giovanni Maurizio, ecc. come contro
»	701136	87 50	Magnasco *Rosa-Maria* fu Gerolamo, minore sotto la patria potestà della madre Bosio Teresa fu Francesco, ved. di Magnasco Gerolamo, domic. a Genova	Magnasco *Maria-Rosa* fu Gerolamo ecc., come contro
»	393463	77 —	Schioppo *Elena* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Davanzo Costanza di Francesco, ved. Gajon e Schioppo, rimaritata Brevedan	Schioppo *Matilde-Elena* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
»	439729	129 50	Schioppo *Elena* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Davanzo Costanza di Francesco, ved. Schioppo, moglie in seconde nozze di Brevedan. Con usufrutto alla madre	Schioppo *Matilde-Elena* fu Luigi, ecc., come contro. — Con usufrutto come contro
»	631024	329 —	Mastellone Mariannina fu Antonio, moglie di Valente Michele, domic. in Napoli; con usufrutto vitalizio a Mastellone *Maria-Antonia* fu Antonio, ved. di Favia Nicola, domic. in Napoli	Mastellone Mariannina fu Antonio, moglie di Valente Michele, dom. in Napoli, con usufrutto vitalizio a Mastellone *Antonietta* fu Antonio, ecc., come contro
»	774117	42 —	*Ruggeri* Giuseppe fu Michele, domic. in Torino	*Ruggieri* Giuseppe, ecc., come contro
5 0/0	83246	160 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
3,50 0/0	333421	42 —	Fontana *Lina* di Decio minore, sotto la patria potestà del padre, domic. a Morbio Inferiore (Svizzera)	Fontana *Maria Maddalena* detta *Lina*, minore, ecc., come contro
»	729489	70 —	Pagliano Guglielmo di Camillo, domic. a Cardona, frazione del comune di Villadeati (Alessandria)	Pagliano Guglielmo di Camillo, *minore sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
»	764111	210 —	*Baucone Teresina* di Antonio, nubile, domic. a Spinoso (Potenza); con usufrutto vitalizio a *Sanseverino Concetta* fu Vincenzo, moglie di *Baucone* Antonio	*Bancone Maria-Cristina-Margherita* di Antonio, nubile, dom. a Spinoso (Potenza); con usufrutto vitalizio a *Sanseverino Maria Concetta* fu Vincenzo, moglie di *Bancone* Antonio

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 28 febbraio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 26 marzo 1920

Presidenza del presidente TITTONI TOMMASO.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Svolgimento di un'interrogazione.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura di una interrogazione, del senatore Ruffini, al ministro della guerra: « Per sapere le ragioni che hanno impedito da più di un anno la rimozione di un deposito di circa 35.000 bombe, a poche centinaia di metri dall'abitato di Borgofranco di Ivrea, con gravissimo pericolo di quel paese e dei paesi finitimi e della vicina città d'Ivrea, massime nella stagione dei temporali, e tanto più per il fatto che l'autorità militare ha trascurato non solo di effettuare la più volte promessa rimozione, ma anche di fornire quel deposito di un sistema adeguato di parafulmini ».

BONOMI, ministro della guerra. Ieri rispondendo ad un'interrogazione del senatore Tassoni ha già trattata la questione sotto il punto di vista generale; quanto al caso particolare, a cui si riferisce la odierna interrogazione del senatore Ruffini, risponde che già si è preoccupato del pericolo derivante dal polverificio d'Ivrea; gran parte degli esplosivi al clorato sono stati trasportati ad un forte sopra Susa.

Rimangono le bombe delle quali una parte dev'essere conservata, mentre un'altra parte può servire ad usi agricoli. Si è trovata difficoltà nella scelta del luogo in cui trasportare le bombe; ma ora si è stabilito che verranno portate nell'ex-campo degli artiglieri a Busto Arsizio.

RUFFINI. Ringrazia il ministro e si dichiara soddisfatto.

Rileva le benemerenze degli abitanti di Borgofranco d'Ivrea che, durante la guerra, con gravissimo pericolo di quel paese e con danno ai pascoli, hanno sopportato che vi fosse il polverificio.

Gli è stato assicurato che la difficoltà maggiore per la rimozione delle bombe sta nella mancanza degli specialisti che sappiano maneggiarle; quindi, ritardandosi l'operazione, si corre pericolo che con la smobilitazione manchino sempre più gli specialisti.

Raccomanda quindi al ministro la maggiore sollecitudine.

PRESIDENTE. Dichiara esaurita l'interrogazione.

Rinvio di interrogazione.

PRESIDENTE. Comunica una lettera del presidente del Consiglio ministro dell'interno, il quale prega di rimandare a domani lo svolgimento dell'interrogazione del senatore Melodia, iscritta all'ordine del giorno, essendo occupato nella discussione politica nell'altro ramo del Parlamento.

MELODIA. Accetta il rinvio.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito.

Svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei senatori Ferraris Maggiorino, Cencelli, De Novellis, Ferrero di Cambiano, Mazziotti, Raccuini, Rebaudengo, Sili e Sinibaldi circa l'ordinamento agrario e le Camere di agricoltura.

MAGGIORINO FERRARIS. Comincia col ricordare che parecchi anni fa, leggendo le statistiche pubblicate dal Bodio, fu colpito dalla sperequazione tra la ricchezza e la popolazione esistente in Italia.

La differenza fra la Francia e l'Italia è tale che la stessa quantità di territorio che colà serve ad alimentare 21 milioni di abitanti, in Italia deve fornire mezzi di sussistenza a 37 milioni.

... dalle cifre indicanti la somma della ricchezza nazionale quale fu calcolata per i vari Stati d'Europa e d'America c'impone la stessa conclusione, che si deve cioè cercare di limitare l'incremento della popolazione e sviluppare quanto più rapidamente è possibile l'aumento della ricchezza.

Del primo provvedimento, vale a dire del modo di favorire l'emigrazione, egli non si occuperà in questo momento, ma rivolgerà la sua attenzione a quello che è stato studio costante della sua vita: ricercare le fonti della ricchezza italiana e i mezzi per renderla più copiosa.

L'Italia, come già osservava Stefano Jacini, non è paese ricco naturalmente, specialmente se si considera la produzione mineraria degli altri paesi; perciò noi dobbiamo trovare i mezzi di sussistenza nell'agricoltura, nella marina mercantile, nel movimento dei forestieri, nelle rimesse degli emigranti, nell'industria e nel commercio.

Non è possibile che l'Italia si sostenga nelle presenti gravi condizioni del cambio, e non c'è altra via di farnela uscire che producendo di più e consumando di meno.

Preferisce non far parola della marina mercantile che richiama in lui un senso di rimpianto, considerando che in tanti anni non si è fatto nulla, e che si è giunti alla guerra senza possedere una soddisfacente flotta mercantile.

Plaude all'iniziativa del ministro per il movimento dei forestieri: prima della guerra si calcolava che essi ci portassero circa 500 milioni all'anno; oggi se l'industria degli alberghi non fosse tanto decaduta, potremmo ricavarne un miliardo e mezzo.

Ma la più grande e prima sorgente del benessere dei popoli è la terra: in essa oggi si raccolgono tutte le nostre speranze.

Si domanda se un ettaro di terra italiana produce in media quanto produce quello di altri paesi. Certamente no. Spetta dunque al Governo e al Parlamento di provvedere perchè questo reddito sia aumentato. Se il nostro popolo ritornerà presto alle fonti della produzione, questo suo ritorno avrà anche un effetto morale: basti osservare come diverso sia il trattamento della valuta di due paesi, ora usciti dalla guerra, la Francia ed il Belgio, che hanno un diverso atteggiamento economico.

In Italia l'agricoltura non ha progredito come l'industria, ed è rimasta molto indietro a quel che nel campo agricolo hanno fatto altri paesi. Fattori di progresso sono: l'organizzazione agraria, la istruzione agraria e il capitale.

Nelle nostre provincie settentrionali l'organizzazione ha avuto un notevole sviluppo in confronto di quel che hanno fatto le provincie centrali e specialmente le meridionali. Ma essa è sempre assai inferiore rispetto alla Francia, alla Germania e a quel che si propone ora di fare l'Inghilterra.

Non crede, come fu da altri affermato, che l'Italia sia in grado di raddoppiare la sua produzione: è sempre vero però che è possibile aumentarla notevolmente. E lo stesso dicasi dell'allevamento del bestiame.

Le terre a coltura estensiva occupano i tre quarti del nostro territorio agricolo: egli è di opinione che bisogna invece favorire la coltura intensiva e con essa lo sviluppo della piccola proprietà.

La Germania deve alla sua saldissima costituzione agraria se ha potuto resistere tanto tempo al blocco avversario, e se presenta ancora oggi una mirabile forza di ricupero: ma questa sua organizzazione era stata in gran parte opera del Governo.

Un'altro paese che ci presenta una sapiente organizzazione statale delle forze agricole, è l'Irlanda nella quale il Governo, anticipando i fondi, ha costituito 400,000 piccoli proprietari che potranno riscattare la loro proprietà in 50 anni.

Oltre a questa legge fondiaria il Governo provvede all'organizzazione agraria, creando Consigli provinciali collegati col Consiglio nazionale che risiede a Dublino, sviluppando le cooperative di produzione e di protezione agricola.

In tutti e due i rami del Parlamento inglese, qualunque fosse la divergenza di opinioni nel campo politico, tutti furono d'accordo nell'ammettere che la legislazione agraria irlandese aveva avuto ...

In Inghilterra sarà posta in atto tra poco un'organizzazione simile a quella esistente in Germania e in Irlanda, e a quella che ora egli ed i suoi colleghi propongono per la nostra nazione.

Ricorda che a quest'ordine d'idee si avviano anche gli Stati Uniti, che hanno fatto studi e preso già provvedimenti legislativi tendenti ad una estrema ingerenza dello Stato con potenti mezzi alla coltura della terra.

Ecco perchè nella proposta di legge da lui e da altri senatori presentata, si è pensato all'organizzazione agricola nelle forme mutue e cooperative, che meglio rispondono alle odierne condizioni della nostra agricoltura.

Provveduto a tale organizzazione, occorre pensare all'istruzione agraria, per la quale, come tutti riconoscono, dobbiamo far capo alle cattedre ambulanti di agricoltura, che nel campo agricolo sono come il medico condotto nel campo sanitario per le popolazioni rurali.

Terzo fattore della produzione è il capitale. Nonostante la ricchezza che la guerra ha accumulato nelle campagne, l'oratore vede con dolore che essa è rivolta all'acquisto di terre a prezzi favolosi i quali non potranno che produrre in avvenire un grave danno agli acquirenti.

Ricorda la formula di un grande economista inglese il quale diceva che la mancanza di progresso agricolo si riassume in ciò: troppa terra e troppo poco capitale.

Ma il capitale deve essere integrato dal credito.

Cita in materia di credito agrario esempi di molti paesi e quelli luminosi della Germania e della Francia, che ha creata un'organizzazione di credito agrario non dissimile a quella che la proposta di legge tende ad istituire.

I provvedimenti proposti non rispecchiano già un desiderio di semplici studiosi, ma sono il portato benefico e pratico di un movimento, che si va manifestando ovunque dopo la guerra.

Esposti per sommi capi i concetti che informano la proposta di legge, prega il Senato di volerla prendere in esame nelle linee direttive e spera che la Commissione, che sarà nominata per riferire su di essa, vorrà accogliere quegli emendamenti e miglioramenti che potranno essere proposti.

Anche se la legge non porterà tutti i risultati che se ne sperano, non vi sarà alcun male approvandola.

Quando l'Europa vede che la risoluzione della crisi, onde è travagliata, dipende dalla estensione che potrà darsi alla piccola proprietà ed alla trasformazione del proletario agrario in piccolo proprietario, perchè l'Italia non dovrà seguire questo benefico movimento economico e politico?

La proposta di legge poi s'ispira anche ad un concetto etico. Noi abbiamo veduto i figli dei campi dare il loro sangue nelle trincee; ora noi chiediamo che essi possano tornare ad una terra più feconda di quella che lasciarono quando furono chiamati a difendere la patria.

Alla proposta ha concorso anche il sentimento di portare un aiuto ai piccoli e medi proprietari, che versano in difficili contingenze a causa dei maggiori salari, delle più gravi imposte e del rincaro della vita. Traggono essi, è vero, maggiori compensi dai loro prodotti per gli alti prezzi, ma gli alti prezzi sono transitori, come è avvenuto dopo tutte le grandi guerre.

Il manifesto di Londra dei capi dei Governi alleati, ammirevole nella esposizione dello stato attuale della crisi che travaglia l'Europa, è sterile nel proporre rimedi pratici; ma esso pure fa la constatazione che i prezzi attuali non possono che essere transitori, e ricorda che dopo alcune delle grandi guerre i prezzi elevati durarono per un periodo di più anni: da tre fino a dieci.

Alcuni studi fatti in proposito da economisti inglesi, dimostrano che molti prezzi di derrate agrarie sarebbero già ribassati senza l'altezza dei noli e dei cambi. Sicchè è da prevedere che il giorno in cui il cambio ribasserà, i prezzi dei prodotti agricoli ribasseranno anch'essi in modo da turbare le condizioni della proprietà leggerita, il proprietario non potrà trovare scampo che nell'aumento o nell'intensificazione della produzione.

Tutti debbono esser grati al ministro di agricoltura per la presentazione del disegno di legge sulle Camere di agricultura; ma esso non sostituisce la proposta, che l'oratore ha svolto, come riconosce lo stesso ministro nella sua relazione. L'un disegno completa l'altro, e tutti e due potranno concorrere al progresso della nostra agricoltura.

È lieto di aver parlato al Senato su questo vitale argomento, al Senato in cui aleggiano gli spiriti di Jacini, di De Vincenzi, di Manassei, di Raffaele De Cesare, e di Faina Zeffirino. L'azione del Senato, nelle presenti condizioni del paese, deve diventare sempre più importante; alla soglia dell'Alta assemblea devono fermarsi le teorie troppo ardite, ma nel suo grembo devono trovare accoglienza le legittime aspirazioni che rispondano ai nuovi tempi.

Nella speranza di unire in fecondo cooperazione i proprietari e i lavoratori della terra per il bene della patria raccomanda al Senato la proposta di legge. (Approvazioni vivissime: applausi, molte congratulazioni).

LEVI ULDERICO. La proposta dell'on. Maggiorino Ferraris e di altri colleghi risponde ad iniziative prese in alcune provincie del Regno e ad un disegno di legge che il Governo presentò, o promise di presentare all'altro ramo del Parlamento.

Non è certamente per opporsi alla presa in considerazione di tale proposta che ha chiesto facoltà di parlare; ma bensì per fare una semplice osservazione sulla quale richiama l'attenzione dei proponenti e del Senato.

Nei molti anni da che si onora di appartenere al Parlamento ha udito molto parlare di decentramento, ma senza mai che i fatti corrispondessero alle parole.

Orbene trova nella proposta che è dinanzi al Senato, e che è stata svolta dal senatore Ferraris, e nel disegno di legge ministeriale il germe di un accentramento pericoloso per l'esistenza delle locali istituzioni d'agricoltura che beneficamente ed efficacemente funzionano.

La sua modesta osservazione di massima spera non sarà dimenticata nelle future discussioni sulle due proposte (Approvazioni).

FALCIONI, ministro di agricoltura. Non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge del senatore Maggiorino Ferraris ed altri, mentre domani alla Camera dei deputati sarà preso in esame dagli uffici il disegno di legge da lui presentato che mira a risolvere una questione analoga.

Si augura che i due disegni di legge possano essere accolti dal Parlamento nell'interesse dell'agricoltura nazionale.

PRESIDENTE. Mette ai voti la presa in considerazione della proposta di legge del senatore Maggiorino Ferraris ed altri.

(Approvata).

Il progetto di legge sarà trasmesso agli Uffici.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario, fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta.

Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto di un disegno di legge.

FRASCARA, segretario. Dà lettura del disegno di legge: «Proroga dei poteri del R. commissario per la straordinaria gestione dell'ente «Volturno» in Napoli» (N. 2).

Non ha luogo discussione ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 12 settembre 1916, n. 1945, recante autorizzazione alla spesa di L. 485.490 per acquisto del fondo denominato «Arcà» in Stilo (Reggio Calabria), giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Napoli» (N. 26).

FRASCARA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

TASSONI, relatore. Si rimette alla relazione e raccomanda al Se-

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto Reale 1° giugno 1919, n. 931, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Tripolitania (n. 48).

FRASCARA, segretario, dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

MOSCA GAETANO. Crede che il lato pratico della presente discussione stia in ciò che essa può richiamare alquanto l'attenzione del paese sulle questioni coloniali e sulle condizioni presenti della Tripolitania e della Cirenaica.

Per rendersi ragione dello Statuto concesso ora alla Tripolitania, bisogna risalire al primo nostro sbarco a Tripoli. Allora un proclama della nostra autorità militare prometteva nello stesso tempo agli arabi che essi avrebbero conservato il loro statuto personale, cioè che la legislazione che li riguardava sarebbe stata sempre quella codificata nel Corano e nella Sceria e nello stesso tempo stabiliva la perfetta uguaglianza fra arabi ed italiani. Fra le due promesse era implicita una contraddizione, poichè gli arabi, conservando il loro diritto personale, non potevano acquistare la piena cittadinanza italiana e perciò sotto certi riguardi dovevano restare in uno stato d'inferiorità.

Questa condizione di cose mantenne un malumore latente nelle popolazioni della nostra colonia e fu una delle cause che contribuirono alla ribellione del maggio e giugno 1915.

Non farà la storia di questa ribellione, perchè non crede giunto il momento opportuno, sarà lieto quando questo momento giungerà, non solo perchè si potrà assegnare a chi spetta la responsabilità degli errori commessi, ma anche perchè la loro conoscenza potrà contribuire e farà sì che essi non si ripetano.

Terminata la guerra europea, noi abbiamo spedito a Tripoli un esercito di 80,000 uomini, ma all'azione guerresca si sostituì interamente quella diplomatica, e ciò fu un bene se mediante essa si è ottenuta la pacificazione definitiva della Tripolitania.

Lo statuto che ora dobbiamo approvare fu il mezzo con cui si ottenne appunto la cennata pacificazione. Esso fu la condizione che gli arabi richiesero ed ottennero per deporre le armi senza combattere.

Venendo all'esame dello statuto stesso gli sembra che esso non corrisponda interamente ai bisogni ed alla mentalità degli arabi tripolini.

Vi è qualche cosa di più e qualche cosa di meno di quanto essi erano soliti di chiedere. In fondo si mantiene la distinzione fra cittadini metropolitani e coloniali, e questi ultimi non sono ammessi nelle nostre Amministrazioni civili e militari, tranne in quelle i cui titolari resteranno sempre nella colonia. Viceversa si concede all'elemento indigeno non solo il diritto di imporre tasse e di approvare i bilanci locali, non solo quello di deliberare sugli ordinamenti necessari per l'applicazione dei principi stabiliti nello Statuto, ma ha anche una larghissima partecipazione al potere esecutivo, nominando il Parlamento locale, il Cadì e la maggioranza dei membri del Consiglio del Governo.

Sarebbe opportuno precisare quale competenza resti al Parlamento italiano in materia legislativa, per quello che riguarda la Tripolitania e la Cirenaica. Sembrerebbe che coloro i quali a nome degli arabi di Tripoli trattarono col Governo italiano ed ottennero la concessione del presente Statuto, più che delle aspirazioni e degli interessi degli arabi tripolini si siano proposti lo scopo di fare della Tripolitania un centro politico nel quale tutte le aspirazioni della razza araba avessero il loro punto di appoggio. (Commenti).

Ora certamente questa concessione non è biasimevole in coloro che l'ebbero, ma può riuscire pericolosa per noi, se non procediamo con molto, anzi con moltissimo tatto.

Molte altre critiche ed osservazioni si potrebbero fare sullo statuto per la Tripolitania e su quello per la Cirenaica che è stato concesso per simmetria; Ma è inutile insistere perchè ora il Parlamento non potrebbe respingerli senza turbare la pace della Tripolitania. Ed a questo proposito crede utile chiedere al Governo se esso può sicuramente affermare che con la concessione dello statuto la pacificazione della Tripolitania siasi realmente ottenuta, perchè parrebbe che su questo riguardo si possano nutrire dei dubbi. (Impressioni; commenti).

Termina facendo rilevare che per l'Italia ormai ogni avvenire coloniale è chiuso. Il pingue patrimonio coloniale tedesco che secondo l'art. 119 del trattato di Versailles, veniva ceduto alle quattro principali potenze alleate ed associate, fu preso tutto dalla Francia e dall'Inghilterra che in compenso ci daranno dei risarcimenti irrisori.

Resteremo sempre perciò la più povera fra le nazioni coloniali, più poveri dell'Olanda e dello stesso Portogallo.

Ciò ci deve spingere a reggere il meglio che possiamo e sappiamo le poche colonie che ci restano.

Bisogna convenire che, soprattutto per la Tripolitania, l'impresa non è facile.

La maniera come fu redatto lo Statuto ed il carattere contrattuale che esso presenta, richiedono nei funzionari che lo debbono applicare, tatto, delicatezza, conoscenza profonda della mentalità araba e dei sentimenti degli arabi a nostro riguardo.

Richiedono soprattutto fermezza, serietà, e lealtà, qualità indispensabili per acquistarsi la fiducia degli indigeni.

Conclude esprimendo la speranza che il governo saprà scegliere le persone adatte al difficilissimo compito. (Vivissime approvazioni, applausi, congratulazioni).

PARATORE, sottosegretario di Stato per le colonie. Riconosce che i due disegni di legge concernenti gli statuti della Tripolitania e Cirenaica giustificano i dubbi e le perplessità affacciate dall'Ufficio centrale e dal senatore Mosca. Questi dubbi e queste perplessità saranno tenuti presenti allorchè si dovranno prendere i provvedimenti che seguiranno l'applicazione degli statuti stessi.

I due statuti non sono il frutto di un atto bilaterale.

MOSCA (interrompendo). Gli arabi li hanno per tale.

PARATORE, sottosegretario di Stato per le colonie. Ma costituiscono una libera concessione dell'Italia in mantenimento di una promessa fatta.

I due statuti tradotti in arabo sono predicati, e il mondo mussulmano li riguarda come il principio di un'èra nuova. Essi hanno bensì trovato degli avversari, non recenti, i quali vanno insinuando che essi non avranno veruna applicazione.

Spera che la legge elettorale per il Parlamento locale possa avere tra una settimana la sua sanzione.

Occorre dare agli arabi la prova che noi agiamo con lealtà e con sincerità.

Il senatore Mosca ha detto che le nostre colonie sono di scarso valore. Bisogna tener presente che le due colonie libiche hanno carattere politico e che pacificate acquisteranno anche un certo valore economico.

L'Eritrea e il Benadir hanno maggior valore della Libia, e se non si sono ancora tratti tutti i frutti che se ne potevano sperare, la colpa è nostra.

Assume l'impegno che lo stato di cose in cui ora si trovano quelle due colonie dovrà cessare.

Assicura anche che ai due statuti sarà data esecuzione per cura di funzionari che abbiano i requisiti e la capacità di fare onore agli impegni assunti dall'Italia (Approvazioni vivissime).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Ripresa della discussione.

DEL GIUDICE, relatore. Osserva che quella parte del discorso del senatore Mosca che si riferisce ad errori commessi nell'Amministrazione della colonia libica, è estranea alla discussione; si tratta di cose che appartengono alla storia.

Ciò che ha importanza, come è stato rilevato dalla relazione e

dal senatore Mosca, è che l'Italia dal primo giorno dell'occupazione ha preso il solenne impegno di dotare le popolazioni arabe di una sicura e larga autonomia, e di leggi fondamentali che valgano a promuoverne la prosperità.

Una conferma di questo impegno ripetesi nei due decreti Reali del 17 e del 18 ottobre 1912 che seguirono la stipulazione della pace di Losanna.

Nel decreto del 18 ottobre 1912 era detto che il Governo italiano promette di procedere alla stipulazione definitiva della colonia libica con l'intervento dei capi e dei notabili tripolini, al fine di assicurare la più larga autonomia e il più assoluto rispetto alla religione ed alle consuetudini. E questa promessa fu confermata dal firmano del Sultano che fa parte del trattato di pace di Losanna.

Ciò prova che l'intervento degli arabi nella compilazione degli statuti non può imputarsi a un atto di debolezza del Governo italiano; esso non è stato che l'esecuzione di un impegno lealmente preso.

D'altra parte, uno statuto basato sulle condizioni sociali della Libia, non poteva essere dettato senza la partecipazione della parte interessata.

Dunque ciò, anzichè essere motivo di censura alla condotta del Governo, é una prova che gli statuti potranno conseguire l'effetto della desiderata pacificazione.

E passa a rispondere ad alcune delle obiezioni che il senatore Mosca ha mosso allo statuto per la Tripolitania.

Dice che i cittadini tripolitani, di cui all'articolo 1 dello Statuto, hanno diritto a concorrere agli impieghi locali, ma non possono partecipare agli uffici dell'amministrazione italiana, se non conseguano la cittadinanza metropolitana.

Osserva che le attribuzioni del Parlamento locale non sono analoghe a quelle del Parlamento italiano, ma si riferiscono alla imposizione di tributi ai criteri direttivi in materia di servizi pubblici, limitatamente alle spese ordinarie importate in bilancio.

Il Parlamento locale ha la facoltà di nominare dei Consigli che danno parere al governatore, circa la nomina dei funzionari preposti alle circoscrizioni territoriali.

Quanto alla condizione giuridica della donna, moglie di un cittadino tripolitano che sia divenuto cittadino italiano dopo il matrimonio, di cui all'art. 33 dello Statuto, dice che per il fatto stesso che il cittadino tripolitano è divenuto cittadino italiano, esso rinuncia al suo stato personale e successorio, e perciò non può più esercitare diritti che siano in contraddizione con la legislazione italiana.

L'Italia, quantunque la più debole e la più nuova delle potenze nel regime coloniale, ha sorpassato tutte le altre nella legge fondamentale per la Tripolitania.

Occorre aver fede che essa sia considerata come pegno di pacificazione, e come garanzia che gli arabi manterranno fede schietta ed intera verso la madre patria.

La legge è in attuazione da dieci mesi e l'effetto è stato benefico; si può avere la sicurezza che questo effetto benefico non verrà meno nell'avvenire.

Lo Statuto per la Tripolitania bisogna principalmente considerarlo dal lato politico.

A nome dell'Ufficio centrale prega il Senato di approvare le norme del decreto Reale senza modificazioni. (Applausi).

DALLOLIO ALBERTO, dell'Ufficio centrale. Raccomanda al Governo di vigilare che tra le importazioni nelle colonie non si faccia anche l'importazione del malcontento.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

Senza discussione sono approvati gli articoli del decreto Reale.

L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto Reale 31 ottobre 1919, n. 2041, che approva le norme fondamentali per l'assetto della Cirenaica ». (Numero 49).

FRASCARA, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

Non ha luogo discussione, e l'articolo unico è rinviato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta:

Conversione in legge del R. decreto in data 4 novembre 1919, n. 2085, circa il collocamento in posizione ausiliaria ed a riposo degli ufficiali dei corpi militari della R. marina:

Votanti 109 — Favorevoli 90 — Contrari 19.

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale in data 22 febbraio 1917, n. 515, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915:

Votanti 109 — Favorevoli 93 — Contrari 16.

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 22 aprile 1915, n. 490, che modifica gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina:

Votanti 109 — Favorevoli 93 — Contrari 16.

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 19 ottobre 1919, n. 2042, che modifica l'art 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497:

Votanti 109 — Favorevoli 94 — Contrari 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo provvisorio e di volontari aviatori anche non vincolati da obblighi di servizio:

Votanti 109 — Favorevoli 92 — Contrari 17

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1955, circa la proroga delle elezioni amministrative:

Votanti 109 — Favorevoli 93 — Contrari 16

Il Senato approva.

Annuncio di interrogazione.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura di una interrogazione del senatore Beltrami al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere dove abbia la sua sede l'Istituto di studi Vinciani, che si qualifica Reale ».

Avvertenza del presidente.

Avverte che domani dopo la seduta pubblica vi sarà riunione degli Uffici per l'esame di alcuni disegni di legge.

La seduta termina alle ore 18,10.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 26 marzo 1920

Presidenza del vice presidente ROSSI LUIGI.

La seduta comincia alle 15.

AMICI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE, annunzia una proposta di legge del deputato Calò.

Ringraziamenti per commemorazioni.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti delle famiglie Gabba e Sonise e del commissario Regio di Napoli per le condoglianze loro inviate.

Interrogazioni.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde subito ad alcune interrogazioni sui fatti di Napoli e di Brescia.

Risponderà domani alle interrogazioni degli onorevoli Dell'Abate, Vella, Ramella, Tonello e Pellegrino su altri fatti analoghi avvenuti in altri luoghi.

Relativamente ai fatti di Napoli, espone che il 24 marzo 1700 operai

delle officine già Miani e Silvestri, in seguito al mancato immediato accoglimento delle loro richieste di aumento di salario e di altre concessioni, espulsero dallo stabilimento i dirigenti, uno dei quali fu ferito, e vi si asserragliarono. In seguito a ciò gli operai delle officine meridionali e in parte quelli del gazometro abbandonarono il lavoro.

Le autorità spiegarono subito opera persuasiva per indurre le maestranze ad abbandonare gli stabilimenti, ma avendo gli operai risposto che non intendevano arrendersi, fu necessario far circondare gli stabilimenti dalla forza pubblica.

Un capitano dei carabinieri, portandosi fino alla porta centrale, fece un ultimo tentativo per indurre gli operai ad uscire, ma fu accolto con lancio di bulloni e con getto d'acqua. Si dovette allora far uso delle armi, tanto più che contro la forza già erano stati diretti colpi d'arma da fuoco, dopo che essa aveva sparato in aria.

Rimase gravemente ferito un operaio, che morì poco dopo. La forza pubblica potè allora occupare gli stabilimenti.

In seguito a ciò fu proclamato lo sciopero generale, che tuttora perdura senza che incidenti gravi si siano verificati.

Oggi avrà luogo il trasporto dell'operaio morto. L'autorità ha consentito il corteo in seguito ad assicurazione che l'ordine pubblico non sarà turbato.

Legge un telegramma del prefetto di Napoli, il quale esclude che siasi ricorso alla forza senza prima tentare una soluzione pacifica, come è stato accennato da un giornale di Napoli.

Il Governo, mentre ha il dovere assoluto del mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto vigente, che non può essere modificato se non attraverso le assemblee legislative, non mancherà d'altra parte di fare tutte le indagini necessarie per accertare se da parte dei preposti al mantenimento dell'ordine pubblico vi siano state manchevolezze (Interruzioni all'estrema sinistra).

In questi momenti gravi e difficili esorta tutti coloro che hanno senso di responsabilità a fare ogni sforzo per evitare contrasti e conflitti, che portano a conseguenze luttuose come quelle che oggi tutti deplorano.

LABRIOLA, riconosce la necessità della maggiore temperanza e moderazione, soprattutto da parte di coloro che non sono personalmente impegnati nei conflitti.

Dubita però che l'autorità di pubblica sicurezza e le autorità militari avessero diritto, senza regolare mandato dell'autorità giudiziaria, di espellere con la forza dalla fabbrica gli operai, che temporaneamente ne avevano preso possesso, considerandola quasi come un obiettivo militare da espugnare.

Crede che, se quelle autorità avessero usata la stessa moderazione che dimostrarono di fronte a fatti analoghi in Piemonte ed in Romagna, le conseguenze dolorose, che si sono avute a Napoli, non si sarebbero avute a deplorare.

Chiede se questo mutamento nella condotta dell'autorità governativa non sia in relazione con la condotta parlamentare, con cui il Governo cerca di propiziarsi il favore dei partiti conservatori.

Deplora le oscillazioni, che anche in questo campo si manifestano nella politica del Ministero; e afferma che dall'anarchia spirituale del Governo deriva il *caos* morale che è nel paese.

Invia un mesto saluto alle vittime, augurando al paese un Governo più coerente e una classe dominatrice più consapevole della gravità dell'ora. (Applausi all'estrema sinistra).

SANDULLI, di fronte alla versione ufficiale esposta alla Camera dal sottosegretario di Stato, trova più degna di fede quella che fu raccolta nella prima ora da giornali non sospetti.

Attribuisce il sanguinoso incidente al difetto di tatto e di misura di quel prefetto.

Se si fosse in questa occasione proceduto con maggiore prudenza la effusione del sangue sarebbe stata evitata.

E prime il voto che i funzionari di pubblica sicurezza conoscano l'animo del popolo napoletano, e non spieghino eccessivo rigore contro una popolazione inerme.

Osserva che anche altre volte l'attuale prefetto di Napoli mostrò di non avere sulla popolazione alcuna autorità.

Osserva che l'attuale sistema di provocazione potrebbe portare le più gravi conseguenze (Commenti).

CAROTI, crede che i precedenti oratori abbiano considerato i fatti di Napoli dal punto di vista locale. Si tratta, invece, di un episodio, che è la manifestazione di tutto un sistema di violenza della forza pubblica a danno del proletariato.

Gli autori di questi eccessi non trovano mai la meritata punizione: spesso, invece, sono premiati.

Lamenta anch'egli che a Napoli non si sia trattato con gli operai, come si è fatto in altri luoghi, poichè in tal modo si sarebbero evitati gli eccidi.

Non è con la reazione che il Governo potrà frenare il movimento ascensionale del proletariato. E quello che è avvenuto in altri Stati ne è prova.

Gli episodi di questi giorni sono, invece, la rivelazione di tutto un nuovo stato di coscienza del proletariato, e la dimostrazione della necessità di un nuovo giure che ne realizzi le legittime aspirazioni (Applausi all'estrema sinistra).

DEGNI, in qualità di deputato di Napoli, esprime il suo profondo rammarico per i dolorosi fatti avvenuti in quella città.

Conviene con i precedenti oratori che questi movimenti economici siano determinati dalla necessità di trasformare le vecchie concezioni e norme giuridiche, che regolano i rapporti tra le classi.

Si augura che saggezza e prudenza di Governo e consapevolezza delle classi dirigenti valgano, mentre si prepara una nuova legislazione sociale, a preparare al paese, senza urti e contrasti deplorevoli, una feconda collaborazione di classe (Vivi applausi al centro — Rumori all'estrema sinistra).

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde alle varie interrogazioni presentate sui conflitti avvenuti in provincia di Brescia.

Ricorda che il 22 corrente fu proclamato in quella Provincia lo sciopero dei lavoratori della terra, e subito cominciarono a manifestarsi attentati alla libertà di lavoro e violenze a danno delle proprietà e delle persone.

In un conflitto avvenuto a Castenedolo con la forza pubblica, la quale cercava di impedire questi eccessi, due scioperanti rimasero uccisi.

Sono ora in corso trattative per la soluzione di quello sciopero, la quale però è resa più difficile dalla contemporanea partecipazione ad esso di associazioni socialiste e cattoliche e dal contrasto che fra queste associazioni esiste.

Si augura tuttavia che ad essa si possa prossimamente addivenire, con un equo contemperamento degli interessi in conflitto e con beneficio della produzione nazionale.

GARIBOTTI, dichiara di non essere soddisfatto delle comunicazioni fatte dal sottosegretario di Stato, soprattutto perchè non ha deplorato i sanguinosi fatti verificatisi nel bresciano.

Osserva che le agitazioni, che si svolgono nella provincia di Brescia, sono fatte di accordo tra lavoratori organizzati nella Camera del lavoro e lavoratori organizzati nella Unione cattolica del lavoro.

Un intervento più pronto e più avveduto delle autorità politiche avrebbe sicuramente evitato che le agitazioni avessero avuto conseguenze così dolorose e deplorevoli.

Assicura che non mancherà l'opera pacificatrice da parte dei socialisti: ma occorre che questa opera sia assecondata da un atteggiamento delle autorità ispirato a sentimenti di giustizia e di generosità verso le classi lavoratrici.

Manda infine un commosso saluto di rimpianto alle vittime di questi conflitti e alle loro addolorate famiglie. (Vivi applausi all'estrema sinistra).

MICHELI, in nome anche degli onorevoli Montini e Fasoli, espri-

me profondo rammarico per quanto è avvenuto in provincia di Brescia.

Se ne duole, tanto più che ciò si deve alla ostinazione di pochi nel non voler aderire ad un accordo, cui la grande maggioranza dei proprietari si era dimostrata disposta.

Lamenta pure il tardivo intervento delle autorità governative per cercare di comporre la vertenza; e confida che in occasioni consimili esso abbia ad essere più sollecito. (Applausi al centro).

GHISLANDI, si associa al rammarico espresso dai precedenti oratori per i fatti accaduti in provincia di Brescia; ma però chiede se il contegno tenuto fino ad oggi dall'autorità prefettizia di Brescia nei riguardi dello sciopero dei contadini del basso bresciano corrisponda ad istruzioni impartite dal Ministero.

Afferma in fine che è dovere del Governo di fare intendere alla classe dei proprietari esser questo il tempo di dimostrare da parte loro il proposito serio di assecondare secondo giustizia i legittimi desideri delle classi coloniche.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Ghislandi dichiara che il Governo ha inviato in provincia di Brescia due ispettori centrali per cercare di facilitare l'accordo tra le parti contendenti.

Si associa poi al saluto inviato dall'onrevole Garibotti alle vittime, augurandosi che la tranquillità ritorni presto nelle compagne bresciane.

Opzione.

CAPPA, dichiara di optare per il collegio di Genova-Porto Maurizio.

LAZZARI, dichiara di optare per il collegio di Cremona.

Svolgimento di una proposta di legge.

LO PIANO, svolge una proposta di legge per provvedimenti relativi al regime del sottosuolo e delle miniere in Sicilia.

Propone che la proprietà del sottosuolo solfifero della Sicilia, pro[illegible] equo indennizzo ai proprietari, sia trasferita ad un Ente autonomo.

L'Ente dovrà amministrare il sottosuolo solfifero, promuovere lo sviluppo ed il progresso tecnico dell'industria solfifera, curare il miglioramento morale e materiale dei lavoratori delle miniere, e la istituzione di scuole nelle zone minerarie.

Confida che la Camera vorrà consentire alla presa in considerazione di questa proposta di legge, che ritiene possa essere vantaggiosa per le classi interessate nell'industria zolfifera.

BIANCHI UMBERTO, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge; ma dichiara che egli ed i suoi amici la combatteranno perchè non ha alcun contenuto sociale e non provvede adeguatamente allo sviluppo dell'industria solfifera in Sicilia.

CERMENATI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, in nome del Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

(E' presa in considerazione).

Votazione segreta.

SALVEMINI, propone che la votazione per la nomina di undici commissari per i trattati di commercio e le tariffe doganali, sia rimessa ad altra seduta.

GRASSI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara che il Governo non si oppone a tale richiesta e se ne rimette alla Camera.

PRESIDENTE, pone a partito la proposta dell'on Salvemini.

(È approvata).

Indice la votazione segreta per la nomina:

di tre commissari nel Consiglio superiore delle acque e foreste;

di un commissario per il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero;

di un commissario nel Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

AMICI, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Agnelli — Agnesi — Agnini — Agostinone — Albanese — Albertelli — Alessio Giulio — Amato — Amendola — Amici — Angioni — Anile — Argentieri — Arnoni.

Bacigalupi — Baglioni Silvestro — Baldassarre — Banderali — Barberis — Barrese — Baviera — Beghi — Belletti Pietro — Belotti Bortolo — Beneduce Alberto — Beneduce Giuseppe — Benelli — Berardelli — Bertini Giovanni — Bertolino — Besana — Bevione — Bianchi Carlo — Bianchi dott. Giuseppe — Bianchi Vincenzo — Bignami — Bigotti — Bisogni — Boccieri — Bocconi — Boggiano-Pico — Bonomi Ivanoe — Bosco — Bosi — Brancoli — Brezzi — Brunelli — Brunialti — Brusasca — Bubbio — Buonocore.

Calò — Camera Giovanni — Camera Salvatore — Cameroni — Campanini — Campi — Cancellieri — Canevari — Capasso — Capocchi — Caporali — Cappelleri — Caputi — Carazzolo — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — Carnazza — Caroti — Carusi — Casaretto — Cascino — Caso — Cattini — Cavallera — Cavalli — Cavazzoni — Cazzamalli — Celesia — Celli — Cerabona — Cermenati — Cerpelli — Chianese — Chiesa — Chimienti — Ciappi — Ciccolungo — Ciccotti-Scozzese — Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Cocco-Ortu — Cocuzza — Colella — Colonna di Cesarò — Congiu — Conti — Corazzin — Corradini — Corsi — Cosattini — Costa — Crispolti — Croce — Cuomo — Cutrufelli.

D'Alessio Francesco — D'Ayala — De Andreis — De Benedictis — De Capitani — De Cristofaro — Del Bello — Dell'Abate — De Michele Giuseppe — De Nava — De Nicola — De Ruggieri — De Viti de Marco — Di Fausto — Di Marzo — Di Pietra — Di Salvo — Donati Guido — Donati Pio — Dore — Drago.

Evoli.

Falcioni — Farina Mattia — Federzoni — Fera — Ferrari Enrico — Filesi — Filippini — Finocchiaro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Emanuele — Fora — Franceschi — Frola Francesco — Fronda — Frova Ottavio — Fulci.

Galeno — Gallani — Gallavresi — Garibotti — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Giaracà — Gioia — Giolitti — Girardi — Giuffrida Vincenzo — Giulietti — Grandi Achille — Grandi Ferdinando — Grassi — Grimaldi — Gronchi — Grossi Leonello — Guaccero — Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

Labriola — Lanzara — La Pegna — Lazzari — Lissia — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lombardo Paolo — Lo Monte — Lo Presti — Ludovici — Luzzatti Luigi — Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maffi — Maiolo — Maitilasso — Malatesta — Marabini — Marangoni — Marchioro — Marino — Marracino — Martini — Martire — Mascagni — Masciantonio — Mastino — Matteotti — Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro Tommaso — Maury — Mazzarella — Mazzolani — Mazzoni — Meda — Mendaia — Merizzi — Merlin — Mezzanotte — Miceli Picardi — Micheli — Milani Fulvio — Milani Giovanni Battista — Modigliani Giuseppe — Montemartini — Morisani — Mucci Leone — Murari — Murgia — Musatti.

Nasi — Nava — Negretti — Nitti — Nunziante.

Orano.

Pacchi — Pagella — Pancamo — Panebianco — Pantano — Paolino — Paparo — Paratore — Pasqualino Vassallo — Pavan — Péano — Pecoraro Lombardo — Pennisi — Perrone — Pestalozza — Pezzullo — Philipson — Picoli — Piemonte — Pietriboni — Pilati — Pistoja — Piva — Prampolini — Preda.

Quaglino — Quarantini.

Radi — Raineri — Ramella — Reale — Ronda — Riboldi — Riccio — Rocco — Rodinò — Romita — Rosadi Giovanni — Rosati Mariano — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossi Luigi — Russo.

Sandrini — Sandroni — Sandulli — Sanna — Santini Antonio — Sarrocchi — Satta-Branca — Scevola — Schiavon — Scialabba —

Scotti — Serrati — Siciliani — Sifola — Signorini — Sipari — Sitta — Soleri — Squitti — Stucchi-Prinetti.

Tangorra — Targetti — Tedesco Ettore — Tedesco Francesco — Tescione — Todeschini — Tofani — Tonello — Torre — Tortorici — Tosti — Trentin — Treves — Trevisani — Troilo — Trozzi — Tupini — Turano — Turati.

Vacirca — Vallone — Vassallo Ernesto — Vecchio Verderame — Vella — Venditti — Vigna — Visocchi — Volpi.

Zanardi — Zanzi — Zegretti — Zerboglio — Zileri Dal Verme — Zito — Zucchini.

Sono in congedo:

Baccelli — Bazoli.
Corazzin.
Farioli.
Montini.
Sanjust.
Zaccone.

Sono ammalati:

Bonomi Paolo.
Marcora.
Pallastrelli.
Ruini.

PRESIDENTE, comunica che la Commissione che dovrà procedere allo scrutinio per le votazioni segrete è risultata composta dei deputati: Dell'Abate, Lanni, Pietravalle, Martire, Majolo, Sandroni, Carboni Vincenzo, Bellotti Pietro, Siciliani, Binotti, Mauro Clemente e Janfolla.

Presidenza del presidente ORLANDO.

Seguito della discussione intorno alle comunicazioni del Governo.

AMENDOLA, esamina le cause che hanno determinato la recente crisi e la soluzione che ad essa è stata data dall'onorevole Nitti.

La crisi si era iniziata fin dal 16 novembre con i risultati delle elezioni generali e con la costituzione della nuova Camera.

È necessità assoluta pregiudiziale che questa Camera, per poter risolvere i gravi problemi che incombono sulla vita del paese, si metta in condizione di un Governo assistito da una salda maggioranza.

Anche per la soluzione dei problemi della politica estera è necessario che il Governo possa fare assegnamento su una sicura maggioranza.

Se questa maggioranza l'onorevole Nitti si fosse assicurato subito dopo le elezioni generali, le sue direttive di politica estera, che rispondono ai veri interessi dell'Italia, avrebbero avuto quella maggiore forza di consensi necessari che avrebbe loro consentito di potersi imporre.

La necessità della ripresa delle relazioni con la Russia e con la Germania non deve trovare la sua giustificazione nella ripercussione di sentimenti passeggeri, che agitano la pubblica opinione, ma deve essere giustificata da una visione precisa e sicura dell'avvenire dell'Italia e della sua posizione presente e futura nell'Europa e nel mondo.

La crisi generale e organica, che oggi attraversa l'Italia, si aggraverà ogni giorno più, se non si provvederà, con la volontà, più che con la competenza, a segnare la via che si intende perseguire per superarla. (*Continua*).

CRONACA ITALIANA

Le LL. MM. il Re e la Regina, S. M. la Regina Madre, S. A. R. il Duca di Aosta, S. A. R. il Conte di Torino, vari ministri e alcune alte personalità di Corte, collari e collaresse della SS. Annunziata, hanno assistito, l'altro ieri, nella chiesa del Sudario, ad una messa funebre in memoria di Re Umberto I.

Sua Maestà il Re, ha ricevuto, in udienza particolare, S. E. il ministro del Cile, signor Villegas, col quale si è intrattenuto interessandosi delle questioni riguardanti gli italiani nell'America meridionale, specie nella Repubblica cilena.

In occasione del primo centenario della nascita di Re Vittorio Emanuele II, sono pervenute ai Sovrani, fra altre manifestazioni, cartoline commemorative da un gran numero di cortesi persone, alcune delle quali non hanno indicato il proprio indirizzo.

Le Loro Maestà, essendo nella impossibilità di far rispondere a ciascuno singolarmente, desiderano non pertanto che giunga a tutti l'espressione dei Sovrani ringraziamenti.

Commemorazione di Raffaello. — Nella grande sala del palazzo ducale ad Urbino, ha avuto luogo la solenne commemorazione di Raffaello Sanzio nel quarto anniversario della sua morte.

Dopo un discorso del sindaco di Urbino, il sottosegretario di Stato, on. Molmenti, ha pronunciato un applauditissimo discorso a nome del Governo; quindi il direttore generale delle belle arti, commendatore Arduino Colasanti, ha pronunciato il discorso commemorativo, vivamente applaudito.

Per accordi intervenuti fra i capi di Governi, la Conferenza internazionale della pace si riunirà a San Remo il giorno 10 o 11 aprile.

TELEGRAMMI "STEFANI"

MADRID, 27. — (Ritardato). In occasione del pranzo e del ricevimento offerto dall'ambasciatore d'Italia agli ufficiali del reggimento Savoja di cui il Re d'Italia è colonnello onorario, e alle principali autorità militari, il capitano generale Primo di Rivera, marc. d'Estella decano dell'esercito spagnuolo, che rappresentò la Spagna alle feste commemorative del 1911 portando a S. M. il Re il brevetto e le uniformi del reggimento, ha pronunziato un caloroso brindisi inneggiando alla Nazione sorella e all'esercito italiano di cui ha celebrato l'eroismo e la vittoria.

Il marchese di Estella ha proclamato S. M. il Re primo soldato d'Italia, esempio di sacrificio e valore e S. M. la Regina vera eroina di carità dovunque vi fossero sofferenze da lenire. Ha invitato poi gli ufficiali presenti a seguire gli esempi dati dai Sovrani d'Italia ed ha concluso pregando l'ambasciatore di trasmettere a S. M. il Re con i suoi omaggi personali i sentimenti di devozione dell'esercito spagnuolo.

Anche il ministro della guerra ha brindato a S. M. il Re, alla Real Famiglia, all'esercito italiano e al popolo d'Italia.

PARIGI, 27. — Si afferma che il Governo tedesco ha rinnovato presso i Governi alleati la proposta che esso aveva avanzato durante i recenti avvenimenti rivoluzionari allo scopo di essere autorizzato ad inviare nel bacino della Rühr nuove truppe.

Gli alleati non hanno ancora deciso su questa nuova richiesta, ma fino al presente essi sono stati di avviso di rifiutare tale autorizzazione.

LONDRA, 27. — La *London Gazette* pubblica un decreto che regola l'entrata nel Regno Unito degli stranieri pei quali sarà necessaria l'autorizzazione di un funzionario dell'emigrazione. Quanto agli stranieri appartenenti ai paesi nemici sarà loro vietata l'entrata senza un'autorizzazione speciale del ministro degli esteri.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.